



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO**

ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Ultimo aggiornamento: 16/10/2025

Sommaio

1. INTRODUZIONE: ECOM.BROKER S.R.L. (ECOM.BROKER)	1
PARTE GENERALE.....	2
2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 (d'ora in poi anche "Decreto")	2
2.1 Il regime di responsabilità da reato previsto a carico degli Enti	2
2.2 I presupposti della responsabilità da reato	3
2.3 Le categorie di reato previste dal Decreto	6
2.4 Le sanzioni	17
2.5 Procedimento di accertamento dell'illecito derivante da reato e la rappresentanza in giudizio dell'Ente.....	21
3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	25
3.1 L'assetto organizzativo di ECOM.BROKER S.r.l.	25
3.2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	26
3.3 La funzione svolta dal Modello	27
3.4 Le Linee Guida di Confindustria.....	30
3.6 I principi individuati dalla giurisprudenza	32
3.7 Fasi della costruzione del Modello	34
3.8 Struttura del Modello.....	34
3.9 Concetto di rischio accettabile.....	35
3.10 Aggiornamento del Modello	36
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	37
4.1 L'OdV	37
4.2 Nomina e modifiche.....	39
4.3 Funzioni e poteri dell'OdV	39
4.4 Obblighi dell'OdV in materia di <i>reporting</i>	41
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV	41
5.1 Sistema di deleghe e procure.....	41
5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e ad accadimenti rilevanti	41
5.3 Flussi da parte di esponenti aziendali o di terzi.....	42
6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	42
7. INFORMATIVA AI DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER	43
7.1 I dipendenti.....	43
7.2 I partner	43
8. IL SISTEMA DISCIPLINARE	43
8.1 I provvedimenti disciplinari.....	43

8.2 I lavoratori dipendenti.....	45
8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti	46
8.4 Lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner	46
8.5 Gli Amministratori	46
8.6 Misure nei confronti dei Sindaci	46
8.7 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	47
9. VERIFICHE PERIODICHE	47
PARTE SPECIALE	48
10. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	48
10.1 Premessa	48
10.2 Le attività aziendali "sensibili" nei rapporti con la PA	65
10.3 Regole di condotta e protocolli	69
11. I REATI INFORMATICI.....	71
11.1 Premessa	71
11.2 Le attività aziendali da cui potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati informatici.....	80
11.3 Regole di condotta e protocolli	80
12. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	82
12.1 Premessa.....	82
12.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati contro l'industria o il commercio	83
12.3 Regole di condotta e protocolli	83
13. I REATI SOCIETARI.....	84
13.1 Premessa	84
13.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati societari.....	93
13.3 Regole di condotta e protocolli	96
14. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	98
14.1 Premessa	98
14.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di reati di omicidio colposo o di lesioni colpose a seguito della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.....	99
14.3 Regole di condotta e protocolli	100
15. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES)	

NONCHÉ I DELITTI IN MATERI DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES.1)	101
15.1 Premessa	101
15.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio nonché di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori.....	115
15.3 Regole di condotta e protocolli	119
16. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE	121
16.1 Premessa	121
16.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione dei reati in materia di immigrazione	122
16.3 Regole di condotta e protocolli	122
17. I REATI TRIBUTARI.....	123
17.1 Premessa	123
17.2 Le attività aziendali “sensibili” dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno più reati tributari.....	132
17.3 Regole di condotta e protocolli	134

Parte generale

1. INTRODUZIONE: ECOM.BROKER S.R.L. (ECOM.BROKER)

La ECOM.BROKER S.r.l. (fino al 10 novembre 2015, ECOM.Broker s.r.l.), costituita nel 1994, ha sede in Roma, è iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Roma al n. 04790721007, REA n. 807266 e svolge l'attività di mediazione assicurativa. A partire dal mese di aprile 2015, la Società è stata acquisita da E.CO.M.A.P. – Ente Cooperativo Mutuo di Assistenza Previdenza per i tabaccai e i gestori depositi fiscali locali – Società Cooperativa per azioni.

In generale ECOM.BROKER ha come oggetto sociale *“l'attività di mediazione assicurativa - espressamente esclusa la riassicurazione – ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge 28 novembre 1984 n. 792 e successiva normativa in materia e secondo la circolare del Ministero dell'Industria dell'11 settembre 1986 n. 504”*, ai fini del raggiungimento del quale potrà:

- *compiere singoli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria e di prestazioni di garanzie, sempreché tali atti ed operazioni siano strumentali all'esercizio dell'attività di mediazione;*
- *compiere operazioni di investimento del proprio patrimonio, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in altre società che non si pongono in contrasto con l'attività costituente l'oggetto sociale.*

Più specificamente, ECOM.BROKER – all'atto di costituzione denominata *“FIT Broker di Assicurazione”* e successivamente ECOM.BROKER – rivolge i propri servizi di intermediazione/distribuzione assicurativa ad una clientela di settore, quella dei tabaccai, categoria cui la società offre un'attività di consulenza personalizzata e professionale, incentrata sull'analisi dei rischi derivanti dall'esercizio commerciale. Proprio in riguardo alle specificità di tale attività di impresa, soluzioni adeguate vengono predisposte attraverso l'offerta di servizi assicurativi aderenti alle specifiche esigenze di impresa e caratterizzati da coperture adeguate e garantendo, altresì, un'assistenza continuata nel corso della copertura assicurativa.

A partire dall'anno 2019 la Società ha come oggetto sociale altresì:

- *l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast, la gestione di case ed appartamenti per le vacanze, case per ferie e dei servizi e forniture connesse e/o necessarie;*
- *Business center, strutture che erogano servizi di ufficio arredato a tempo.*

Allo stato, attività di tale natura non vengono tuttavia svolte direttamente da ECOM.BROKER, in quanto la *“gestione di case ed appartamenti per le vacanze”* costituisce oggetto di contratto di affitto di ramo di azienda.

PARTE GENERALE

2. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 (d'ora in poi anche "Decreto")

2.1 Il regime di responsabilità da reato previsto a carico degli Enti

Con il d.lgs. 231 dell'8 giugno 2001 – emanato in esecuzione di quanto disposto dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 – il legislatore ha adeguato il nostro ordinamento alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di responsabilità degli enti da reato. In particolare, con il predetto decreto si è data attuazione ai principi emersi dalle seguenti convenzioni:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;*
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;*
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.*

L'Italia si è così allineata ad altre realtà europee quali, ad esempio, la Francia che, a partire dal 1994, ha inserito nel *Code penal* la disposizione di cui all'art. 121-2, con la quale si stabilisce che «*les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants*».

La novità principale introdotta con il Decreto è rappresentata senz'altro da una particolare forma di responsabilità prevista per gli enti quale conseguenza della commissione di alcune fattispecie di reato, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di soggetti che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, o da soggetti ad essi sottoposti.

Con il Decreto si sono dunque superate le resistenze da sempre legate al rispetto del brocardo latino di origine medievale "*societas delinquere non potest*", introducendo nel sistema una forma di responsabilità (sulla cui natura amministrativa o penale la dottrina non si è ancora accordata) dell'Ente autonoma rispetto a quella, di carattere penale e personale, della persona fisica che materialmente abbia commesso il reato.

Si riconosce, dunque, in capo all'ente una forma di responsabilità autonoma tutte le volte in cui il reato risulti il frutto di una sorta di "pianificazione aziendale". Il fondamento di tale responsabilità risiede tanto nella presunzione - salvo prova contraria - che l'ente abbia partecipato alla commissione dei reati con una forma di responsabilità che si potrebbe assimilare al "concorso morale" (previsto dal nostro codice penale dagli artt. 110 ss. nella duplice figura dell'istigatore e del determinatore) e che, dunque, il reato sia stato il frutto di una politica aziendale, concretizzatasi nella condotta illecita posta in essere da chi abbia agito in nome o per conto dell'ente; quanto in una sorta di "colpa di organizzazione" che abbia agevolato la commissione di reati.

2.2 I presupposti della responsabilità da reato

Il Decreto stabilisce in maniera tassativa i presupposti che fondano la responsabilità dell'ente da reato, dettando criteri di carattere oggettivo e soggettivo.

I. I criteri oggettivi

La prima condizione oggettiva è che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato. L'**articolo 5** del Decreto, infatti, stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio quando:

- a) il reato è commesso da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o da persone che esercitino di fatto la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali);
- b) il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla sorveglianza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) (c.d. soggetti sottoposti).

Il Decreto prevede, dunque, dei criteri oggettivi di imputazione della responsabilità, rappresentati essenzialmente dalla necessaria sussistenza di un legame tra il reato commesso e gli obiettivi prefissatisi dall'ente.

Sarà, dunque, possibile riconoscere una responsabilità dell'ente solamente nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere risulti effettivamente finalizzata a soddisfare un suo interesse.

La seconda condizione oggettiva è che la condotta sia stata realizzata dai soggetti suindicati *"nell'interesse o a vantaggio della società"* (articolo 5, comma 1 del Decreto).

In questo senso, dunque, il reato deve intendersi commesso nell'**interesse** dell'ente quando la finalità che ha mosso il soggetto agente sia espressione della politica di impresa; l'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto.

Per **vantaggio** si intende, invece, qualsiasi profitto o arricchimento – non necessariamente di natura economica – che l'ente tragga (o avrebbe potuto trarre) direttamente o indirettamente dal reato commesso.

Lo stesso art. 5, al comma 2, prevede che l'ente non risponda se le persone indicate nel comma precedente abbiano agito nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*.

Occorre tener presente, inoltre, che l'interesse o il vantaggio per l'ente possono sussistere anche in presenza di reati colposi (ovverosia, per quelle condotte che, non volute e solo eventualmente previste dall'autore, si verificano per negligenza, imprudenza o imperizia da parte dello stesso, oppure per la violazione di norme cautelari specifiche poste a tutela del bene protetto). La questione si pone, in particolare, per quei reati colposi costituenti presupposto di responsabilità dell'ente, ossia i reati di lesioni colpose gravi o gravissime e

Parte generale

omicidio colposo laddove commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 25 *septies* del Decreto) e le ipotesi colpose di inquinamento e disastro ambientale punite *ex art.* 452 *quinquies* c.p. (ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto). Più volte la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, in questi casi, per accertare la sussistenza di ogni eventuale interesse o vantaggio per l'ente, dovrà aversi riguardo non all'evento concretamente verificatosi, quanto piuttosto alla pregressa condotta di elusione delle norme cautelari previste dalla normativa antinfortunistica o ambientale: cosicché, saranno valutabili quali condotte commesse nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, l'omessa adozione di procedimenti o presidi di sicurezza per il risparmio di risorse economiche o, similmente, il mancato rispetto di procedimenti e presidi già adottati allo scopo di velocizzare i processi operativi ed ottenere, così, un aumento di produttività (cfr. in tal senso, Cass. Pen. Sez. IV, 30.06.2022 n. 33976).

I soggetti

L'art. 5 del Decreto, oltre a far riferimento ai reati commessi da soggetti che si trovino in posizione apicale, estende la responsabilità dell'ente anche a tutti quei reati commessi da soggetti che esercitino di fatto la gestione e il controllo dell'ente medesimo.

II. I requisiti soggettivi

I soggetti in posizione apicale¹

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, qualora il reato sia commesso da soggetti che si trovino in una posizione apicale, l'ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** (d'ora in avanti il Modello) idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organo di controllo (Organismo di Vigilanza o anche OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa, con il compito di vigilare sul funzionamento del Modello;
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente quanto disposto dal Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto organismo.

¹ Per soggetti in posizione apicale si intendono coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'ente.

Parte generale

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'ente possa essere esclusa.

Nell'ipotesi di reati commessi dai Soggetti Apicali, il legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'ente, in considerazione del fatto che i Soggetti Apicali esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dell'ente stesso: la responsabilità dell'ente è esclusa soltanto qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo esistente e che vi sia stato un insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza. In queste ipotesi, dunque, il Decreto richiede una prova di estraneità dai fatti, poiché l'ente deve provare un raggirò doloso del Modello da parte dei Soggetti Apicali.

I soggetti in posizione subordinata²

Per quanto riguarda, invece, i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, spetta all'organo dell'accusa provare la sussistenza di una vera e propria "colpa di organizzazione".

L'art. 7 del Decreto stabilisce, infatti, che nell'ipotesi in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente verrà ritenuto responsabile se la commissione dello stesso sia resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, in ogni caso, la responsabilità resta comunque esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi.

I soggetti di fatto

Come già anticipato in precedenza, la responsabilità dell'ente si configura anche qualora il reato sia commesso da un soggetto che eserciti, di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine soccorre quanto disposto dall'art. 2639 c.c. il quale, in materia di reati societari, stabilisce che è equiparato al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge chi:

- a) è tenuto a svolgere la stessa funzione, seppure diversamente qualificata;
- b) esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

² Per soggetti in posizione subordinata si intendono coloro i quali, pur se dotati di autonomia, sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. In tale categoria devono essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad un'attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente medesimo.

2.3 Le categorie di reato previste dal Decreto

La responsabilità dell'ente non sussiste tutte le volte in cui venga commesso un reato da parte di soggetti in qualche modo ad esso riconducibili, ma il Decreto ha limitato tale forma di responsabilità al compimento di determinate fattispecie di reato. L'art. 2 del D.lgs. 231/2001 stabilisce, infatti, che *"l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto"*. Si tratta dei cc.dd. reati presupposto, vale a dire di quei reati per i quali il legislatore ha espressamente previsto, oltre alla responsabilità delle persone fisiche che li abbiano commessi, anche la responsabilità dell'ente. Tali reati sono previsti sia dal D.lgs. 231/2001 sia da altre disposizioni di legge.

Al fine di rappresentare un quadro completo delle fattispecie per le quali è prevista anche una responsabilità ai sensi del Decreto, si elencano qui di seguito i reati che, ad oggi, possono determinare la responsabilità degli enti, precisando tuttavia che l'elenco è in continua evoluzione ed è suscettibile di futuri aggiornamenti.

Si precisa, inoltre, che la responsabilità dell'ente sussiste anche per i reati commessi all'estero, purché per essi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le condizioni previste dall'art. 4 del Decreto. Si tratta, in particolare, dei reati contro la personalità dello Stato italiano, dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato italiano, dei delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato (art. 7 c.p.); oltre agli altri delitti politici non previsti dall'art. 7 c.p. (art. 8 c.p.); infine, dei delitti commessi dal cittadino italiano per i quali la legge italiana stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni (art. 9 c.p.).

I reati contemplati dal Decreto sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

I. Delitti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):

Art. 24 Decreto:

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa [in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea] (art. 640, comma 2 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode informatica [in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico] (art. 640 *ter* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);

Parte generale

- Frode in agricoltura (art. 2, L. n. 898/1986);
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 *bis* c.p.);

Art. 25 Decreto:

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Peculato (art. 314 c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314 *bis* c.p.).

II. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*):

- [Falsità riguardanti] documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies*);

Parte generale

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater.1*);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635 *quinqües* c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinqües* c.p.).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
- Estorsione c.d. informatica (art. 629, comma 3, c.p.).

III. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 *bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 309/90);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine (art. 407, comma 2, lett. a, c.p.p.).

IV. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

Parte generale

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

V. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia e violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

VI. Reati societari (art. 25 ter):

- False comunicazioni sociali, ivi compresi i fatti di lieve entità e le false comunicazioni sociali nelle società quotate (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);

Parte generale

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 *bis* c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 *bis* c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.lgs. n. 19/2023).

VII. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*):

- Tutti i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

VIII. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*.1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

IX. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Parte generale

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.)
- Adescamento di minorenni (609 *undecies* c.p.).

X. Abusi di mercato (art. 25 *sexies*):

- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.lgs. 58/98);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. 58/98).

XI. Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

XII. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.)
- Autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1 c.p.)

XIII. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies*.1)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.);
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 *bis* c.p.).

Parte generale

XIV. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*):

- Art. 171, Legge 22 aprile 1941, n. 633;
- Art. 171 *bis*, Legge 22 aprile 1941, n. 633;
- Art. 171 *ter*, Legge 22 aprile 1941, n. 633;
- Art. 171 *septies*, Legge 22 aprile 1941, n. 633;
- Art. 171 *octies*, Legge 22 aprile 1941, n. 633.

XV. Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

XVI. Reati ambientali (art. 25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452 *quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies* c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452 *octies* c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-*sexies* c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzioni di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Scarico di acque reflue industriali non autorizzato ovvero ad autorizzazione scaduta o revocata (art. 137, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Inquinamento mediante superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 *quaterdecies* c.p.);

Parte generale

- Mancato rispetto delle prescrizioni relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 *bis*, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione dei valori limite delle emissioni previsti per gli stabilimenti e gli impianti (art. 279, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, riesportazione, vendita, trasporto, anche per conto terzi, o comunque detenzione di specie animali o vegetali indicate dal regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché, agli stessi fini, falsificazione o alterazione di certificati, licenze e notifiche importazione, uso di certificati o licenze falsi e comunicazione di false informazioni per l'ottenimento dei predetti documenti (legge 7 febbraio 1992, n. 150).

XVII. Reati in materia di immigrazione (25 *duodecies*):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 *bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 3, 3 *bis* e 3 *ter* D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento della permanenza di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, c. 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

XVIII. Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

XIX. Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*)

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 4 L. 401/1989).

XX. Reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*)

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000, dal 1.1.2026, art. 74 D.lgs. 173/2024);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000 dal 1.1.2026, art. 75 D.Lgs. 173/2024);

Parte generale

- Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000, dal 1.1.2026, art. 76 D.lgs. 173/2024);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000, dal 1.1.2026, art. 77 D.lgs. 173/2024);
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000, dal 1.1.2026, art. 79 D.lgs. 173/2024);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000, dal 1.1.2026, art. 81 D.lgs. 173/2024);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater* D.lgs. 74/2000, dal 1.1.2026, art. 84 D.lgs. 173/2024);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000, dal 1.1.2026, art. 85 D.lgs. 173/2024).

XXI. Reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)

- Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. 504/1995 (Testo Unico in materia di Accise) e dal D.lgs. 26 settembre 2024 n. 141 quali:
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.lgs. 504/1995);
 - Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40 bis D.lgs. 504/1995);
 - Circostanze aggravanti del delitto di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi (art. 40 ter D.lgs. 504/1995);
 - Circostanze attenuanti (art. 40-quater d.lgs. 504/1995);
 - Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies d.lgs. 504/1995);
 - Ulteriori disposizioni in materia di vendita di tabacchi lavorati (art. 40-sexies d.lgs. 504/1995);
 - Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 d.lgs. 504/1995);
 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 d.lgs. 504/1995);
 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 d.lgs. 504/1995);
 - Circostanze aggravanti (art. 45 d.lgs. 504/1995);
 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 d.lgs. 504/1995);

Parte generale

- Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa (art. 47 d.lgs. 504/1995);
- Irregolarità nell'esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito di prodotti sottoposti ad accisa (art. 48 d.lgs. 504/1995);
- Irregolarità nella circolazione (art. 49 d.lgs. 504/1995);
- Inosservanza di prescrizioni e regolamenti (art. 50 d.lgs. 504/1005);
- Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente (art. 51 d.lgs. 504/1995);
- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 d.lgs. 141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 d.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 d.lgs. 141/2024);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 d.lgs. 141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 d.lgs. 141/2024).

XXII. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)

- furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);
- ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);

Parte generale

- uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

XXIII. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*)

- riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

XXIV. Delitti contro gli animali (art. 25 *undevicies*)

- uccisione di animali (art. 544 *bis* c.p.);
- maltrattamento di animali (art. 544 *ter* c.p.);
- spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544 *quater* c.p.);
- divieto di combattimento tra animali (art. 544 *quinquies* c.p.);
- uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

XXV. Reato transnazionale (art. 10 L. 146/2006):

L'art. 3 della L. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 stabilisce che la responsabilità amministrativa degli enti, così come prevista dall'art. 3, è determinata anche dalla commissione dei seguenti reati:

- 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);

Parte generale

- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* d.p.r. 43/1973);
- 4) reati in materia di immigrazioni clandestine (D.lgs. 286/1998);
- 5) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- 6) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I delitti tentati (art. 26)

Il Decreto prevede che la responsabilità dell'ente sussista anche nell'ipotesi di delitto tentato.

In proposito, l'articolo 26 del Decreto stabilisce che:

1. le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto;
2. l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

2.4 Le sanzioni

Secondo quanto disposto dall'art. 9 D.lgs. 231/01, all'ente sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza.

a) La sanzione pecuniaria

L'art. 10 del Decreto prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre la sanzione pecuniaria, determinata in quote il cui importo va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Il successivo art. 11 collega la commisurazione delle quote alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Parte generale

L'importo della quota è invece fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'art. 12 del Decreto stabilisce, al primo comma, che la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291 se:

- A. l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- B. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

Al secondo comma dello stesso art. 12 viene stabilito che la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- A. l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- B. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Al terzo comma, è previsto che nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni di cui al precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Infine, al quarto comma è stabilito che la sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore ad € 10.329,00.

b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Contrariamente alla sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solamente in relazione ad alcuni reati tassativamente individuati dal Decreto, e quando ricorra, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti ad essi sottoposti e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Parte generale

L'art. 15 del Decreto stabilisce che, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente nominando un commissario giudiziale.

Ai sensi dell'art. 16 del Decreto, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea. Allo stesso modo, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'art. 17 del Decreto dispone, peraltro, che le sanzioni interdittive non si applichino quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrano le seguenti condizioni:

- a) l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si è efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- c) l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall'art. 25, c. 5 del d.lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5, c. 1 lett. a) – ovvero, da coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5, c. 1, lett. b) – ovvero, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 *bis*, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13, c. 2 (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;

Parte generale

- b) per assicurare la prova dei reati;
- c) per l'individuazione dei responsabili;
- d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
- e) per eliminare le carenze organizzative che hanno reso possibile la verifica del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

c) La pubblicazione della sentenza

Ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 231/2001, quando nei confronti dell'ente venga disposta una sanzione interdittiva, può essere altresì disposta la sanzione della pubblicazione della sentenza di condanna. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 c.p. nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale. La stessa sentenza, inoltre, viene pubblicata – per estratto o per intero – nel sito *internet* del Ministero della Giustizia.

La pubblicazione è eseguita a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'ente.

d) Confisca, anche per equivalente

Ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 231/01, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. Peraltro, quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

È dunque prevista, anche in materia di responsabilità degli enti da reato, la c.d. confisca "per equivalente". Non è necessario, cioè, che vengano individuati i beni costituenti il profitto del reato, ma è sufficiente determinarne il valore per procedere alla confisca di beni di valore equivalente.

d) Le misure cautelari.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto è arricchito dalla possibilità di applicare all'ente alcune sanzioni in via cautelare. In particolare, l'art. 45 stabilisce che *"quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2..."*.

Parte generale

Allo stesso tempo, secondo quanto disposto dall'art. 321 c.p.p., durante la fase delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero potrà procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno poi oggetto di confisca, anche per equivalente.

Tutte le sanzioni interdittive e la confisca, anche per equivalente, potranno dunque essere applicate all'ente in via cautelare dal GIP (Giudice per le Indagini Preliminari), su richiesta del Pubblico Ministero.

2.5 Procedimento di accertamento dell'illecito derivante da reato e la rappresentanza in giudizio dell'Ente

Il Decreto 231/2001 delinea un sistema processuale per l'accertamento della responsabilità degli enti anche attraverso il rinvio a norme contenute all'interno del codice di procedura penale: in questo senso l'art. 34 del Decreto dispone che il procedimento relativo all'accertamento degli illeciti derivanti da reato si svolge osservando sia le norme contenute all'interno del capo III del medesimo sia, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e delle relative norme di attuazione; la posizione procedimentale dell'ente, d'altro canto, ai sensi del successivo articolo 35 viene equiparata, per quanto compatibile, a quella dell'imputato nell'ambito del procedimento penale.

La competenza a conoscere gli illeciti ascrivibili all'ente, ai sensi dell'art. 36 del Decreto, spetta al Giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Di particolare rilievo tra le norme che disciplinano il procedimento di accertamento dell'illecito è quella contenuta all'interno dell'art. 39 comma 1 del Decreto che, con riguardo alla rappresentanza dell'ente, dispone che lo stesso partecipi al procedimento penale per il tramite del proprio rappresentante legale, salvo che questi *“sia imputato [o anche solo indagato] del reato da cui dipende l'illecito amministrativo”*. In questo caso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, l'ente che intende partecipare al procedimento può costituirsi depositando presso gli uffici dell'Autorità Giudiziaria procedente (segreteria del Pubblico Ministero o cancelleria del Tribunale) una dichiarazione di costituzione contenente la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante attraverso la quale indicare anche l'avvenuto conferimento di procura al difensore designato.

Proprio queste ultime disposizioni, in particolare, sono tra quelle che hanno creato le maggiori problematiche dal punto di vista applicativo, essendosi negli anni creata giurisprudenza spesso contraddittoria in ordine alla possibilità di derogare alle stesse per l'eventuale compimento di atti urgenti: si pensi, ad esempio, all'eventualità che il legale rappresentante dell'Ente, indagato per il reato da cui dipende l'illecito ascritto al primo, possa o meno nominare il difensore dell'Ente allo scopo di impugnare con urgenza una misura cautelare (es. sequestro) che pregiudica gravemente la prosecuzione dell'attività della persona giuridica. Si rileva in tal senso che talune pronunce di legittimità hanno inteso interpretare le disposizioni di cui all'articolo 39 in senso fortemente restrittivo, negando che

Parte generale

il difensore nominato dal legale rappresentante indagato/imputato sia legittimato ad intraprendere iniziative in favore dell'ente, dichiarando conseguentemente inammissibile ogni atto proposto dallo stesso difensore (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 22 settembre 2022 n. 35387).

In tale ottica, quella stessa giurisprudenza ha rimarcato che *“un modello organizzativo adeguato deve considerare l'ipotesi – ovviamente da scongiurare in forza della predisposizione delle altre regole cautelari autoprodotte nel modello stesso – in cui il legale rappresentante sia ad essere indagato per un reato presupposto all'illecito amministrativo ascritto a carico dell'Ente, e si trovi quindi in una situazione di conflitto con gli interessi dell'Ente”*. Si afferma, in sostanza, che l'ente deve essere consapevole di potersi venire a trovare in una situazione fortemente pregiudizievole, dovuta – oltre che, ovviamente, alla contestazione dell'illecito a proprio carico – anche al fatto di non aver individuato per tempo un soggetto diverso dal legale rappresentante (come detto, attinto dalla preclusione di cui all'art. 39) che sia in grado di poter validamente nominare un difensore per la tutela dei diritti della stessa persona giuridica: in tale eventualità, precisa la stessa giurisprudenza, è lo stesso Modello che deve contenere previsioni espresse tali che *“l'Ente possa provvedere a tutelare i propri diritti di difesa provvedendo alla nomina di un difensore da parte di un soggetto specificamente delegato a tale incombenza per i casi di eventuale conflitto con le indagini penali a carico del rappresentante legale”*.

In considerazione di quanto espresso dalla più recente giurisprudenza, l'ente in sede di approvazione del Modello procederà, con separata delibera del CdA, a individuare un componente del Consiglio di Amministrazione quale soggetto specificamente delegato a munire la Società di un difensore nel procedimento 231, per l'eventualità che il legale rappresentante risulti indagato per il reato presupposto.

2.6 La tutela per i soggetti segnalatori di reati e irregolarità (il c.d. *whistleblowing*)

La legge 30 novembre 2017 n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*, ha esteso per la prima volta la tutela del c.d. *“whistleblower”* al settore privato, prevedendo specifici obblighi a carico degli enti nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Sin dall'entrata in vigore della predetta normativa, è stato previsto che i Modelli di organizzazione e gestione debbano prevedere uno o più canali di comunicazione, idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, che consentano a quest'ultimo di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001, di cui lo stesso sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte presso l'Ente (questo il contenuto dell'art. 6, c. 2 *bis* del Decreto), prevedendo misure di tutela che pongano il segnalante al riparo da eventuali discriminazioni o misure ritorsive subite in ragione dell'effettuata segnalazione.

Parte generale

Occorre precisare che la normativa in materia di *whistleblowing* ha subito un esteso intervento di riforma ad opera del D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 la quale, in attuazione della Direttiva UE 1937/2019, riguardante la “*protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione*” e “*delle persone che segnalano le violazioni delle disposizioni normative nazionali*”, ha profondamente innovato la disciplina di settore unificandone la portata applicativa tanto al settore privato che a quello pubblico ed in tal senso:

- da un lato, **ne estende l’ambito di applicazione oggettiva**, ad oggi, non più limitato ai soli fatti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ma, altresì, a comportamenti che ledono l’interesse pubblico o l’integrità di pubbliche amministrazioni o enti privati, tra i quali ad esempio illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali relativi ai settori degli appalti pubblici, a quello dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo etc.; oppure violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, violazioni in materia di imposta sulle società e altre condotte di cui all’art. 2 del Dlgs. 24/2023.
- dall’altro, **amplia la categoria dei whistleblower**, ricomprendendovi, oltre a quelli già individuati dalle previgenti normative di settore (L. 190/2012 e D.lgs. 231/2001), numerosi altri soggetti esterni alla realtà dell’ente pubblico o privato (specificamente individuati nell’articolo 3 del D.lgs. 24/2023 tra cui figurano, ad esempio, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e consulenti, gli azionisti, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti, etc..).

Il Decreto n. 24/2023, inoltre, introduce in via del tutto innovativa **le segnalazioni c.d. “esterne”** prevedendo che le stesse possano essere inviate, in via subordinata e/o successiva rispetto a quelle interne, **all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** attraverso appositi canali di segnalazione.

In particolare, i segnalanti possono fare ricorso all’ANAC nelle seguenti ipotesi:

- 1) nel caso in cui non sia previsto, nel contesto lavorativo nel quale opera il segnalante, l’obbligo di attivazione del canale di segnalazione interna, ovvero se, qualora obbligatorio, non sia stato attivato o, se presente, non sia conforme alla normativa;
- 2) qualora sia già stata presentata una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- 3) se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero correrebbe il rischio di possibili ritorsioni;
- 4) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Parte generale

Spetta altresì all'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 24/2023, il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei casi in cui:

- venga violata la riservatezza sull'identità del segnalante o qualora venga violato il divieto di compiere atti ritorsivi nei confronti del predetto segnalante o si accerti che la segnalazione sia stata ostacolata;
- accerti che non sono stati istituiti appositi canali di segnalazione;
- accerti che non siano state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

La nuova normativa, inoltre, introduce **le c.d. divulgazioni pubbliche** (vale a dire segnalazioni effettuate, ad esempio, mediante la stampa o mezzi elettronici di diffusione di informazioni) che possono essere realizzate solo nelle ipotesi in cui:

- sia stata effettuata una segnalazione interna o esterna e non vi sia stato dato riscontro nei termini previsti dalla legge;
- vi sia il fondato motivo di ritenere che la violazione costituisca un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- vi sia il fondato motivo di temere il rischio di ritorsioni o che la segnalazione esterna possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (es. occultamento o distruzione di prove).

Con specifico riferimento **alle misure di tutela predisposte in favore del segnalante**, tanto la nuova che la previgente disciplina annoverano tra le stesse:

- il divieto di ritorsione nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la possibilità di comunicare ad Autorità pubbliche esterne il fatto di aver subito ritorsioni a causa dell'effettuata segnalazione (Ispettorato del Lavoro ed ANAC);
- la nullità degli atti ritorsivi subiti (quali ad esempio il licenziamento, demansionamento etc.), prevedendo in favore del segnalante la presunzione in giudizio (che, tuttavia, ammette prova contraria) che il danno da questi subito sia conseguenza diretta della segnalazione o denuncia effettuata.

Il D.lgs. 24/2023 avendo apportato, come detto, estese e significative innovazioni alla disciplina del *whistleblowing* ha previsto termini di efficacia delle proprie disposizioni dilazionati nel tempo, concedendo così agli enti pubblici e privati destinatari della stessa un periodo di tempo più o meno lungo per adeguarsi alla nuova normativa e prevedendo che

Parte generale

frattanto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle previgenti discipline sopra richiamate.

Adeguandosi alle disposizioni di cui alla nuova disciplina in materia di *Whistleblowing*, ECOM.BROKER:

- ha adottato un “Regolamento sul sistema interno di segnalazione delle violazioni (Whistleblowing)” consultabile dai soggetti interessati in una specifica sezione sul sito ufficiale della Società;
- si avvale di specifici canali di segnalazione, in forma scritta e orale, idonei a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione stessa e, in particolare;
 - tramite **invio postale** all’indirizzo Ufficio Segnalazioni Whistleblowing (presso Ecomap, via Leopoldo Serra n. 32, 00153 Roma);
 - tramite **accesso alla piattaforma informatica** dedicata;
 - tramite **linea telefonica**.
- ha individuato un Ufficio responsabile delle segnalazioni ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 24/2023;
- rappresenta altresì ai destinatari del Modello e a tutti gli altri possibili segnalanti che il licenziamento e qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei loro confronti, quale conseguenza di segnalazioni effettuate, sono nulli ed in tal senso, nell’ambito di eventuali giudizi giuslavoristici conseguentemente incardinati, è prevista in favore del segnalante una presunzione (che ammette prova contraria) che l’irrogazione di misure nei loro confronti sia stata motivata dalla presentazione della segnalazione.

3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 L’assetto organizzativo di ECOM.BROKER S.r.l.

ECOM.BROKER S.r.l. è una società attiva nel settore della intermediazione/distribuzione assicurativa; l’assetto istituzionale della Società prevede la presenza degli Organi di seguito indicati:

- **Assemblea dei Soci**, che delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dallo Statuto societario. Socio unico di ECOM.BROKER S.r.l. è E.CO.M.A.P. – Ente Cooperativo Mutuo di Assistenza Previdenza per i tabaccaia – Società Cooperativa per azioni;

Parte generale

- **Consiglio di Amministrazione**, composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di Amministratore Delegato che ha la rappresentanza della Società;
- **Collegio Sindacale**, che esercita la funzione di Organo di controllo cui competono i doveri di cui agli artt. 2403 e 2403 *bis* c.c.

È presente una società di revisione esterna cui è affidato il controllo contabile.

3.2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Con il Decreto l'ente assume sostanzialmente il ruolo di garante nel contenimento del rischio di commissione dei reati in esso previsti, discendenti dalla specifica attività svolta. In tale ottica, il Modello altro non è se non un vero e proprio sistema organizzativo, finalizzato alla prevenzione della commissione di reati.

Lo stesso Decreto prevede, peraltro, all'art. 6, comma II, che il Modello, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nell'ambito delle attività riconosciute come sensibili ed in relazione ai reati da prevenire;
- c) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (OdV);
- d) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

La ECOM.BROKER S.r.l., sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività, a tutela della propria immagine e dei propri dipendenti, collaboratori e terzi correlati, ha ritenuto di procedere, come previsto dal Decreto, all'adozione ed all'attuazione di un Modello sottoposto ai necessari interventi di aggiornamento.

L'adozione del Modello da parte di ECOM.BROKER è vista dalla Società come una preziosa opportunità per migliorare il proprio sistema di controllo interno e, quindi, per una gestione dell'azienda che risulti più efficace, anche a tutela di tutti coloro che con essa si relazionano o si relazioneranno.

Il suddetto Modello, predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee guida elaborate da Confindustria nonché i principi indicati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di ECOM.BROKER.

3.3 La funzione svolta dal Modello

Lo scopo del Modello adottato è sostanzialmente identificabile nella costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati.

Il Modello deve essere, dunque, uno **strumento di controllo**, che sia funzionale alla prevenzione di talune categorie di reati. Ciò qualifica ulteriormente le procedure che devono essere contenute nel Modello e che devono essere funzionali anche all'attività di controllo. Proprio per tale ragione, tutte le attività condotte all'interno dell'ente, o quantomeno quelle ritenute sensibili ai sensi del D.lgs. 231/2001, devono risultare formalizzate, tracciate e controllabili. Inoltre, ai fini di un più efficace controllo, è bene che nessuna funzione venga svolta in piena autonomia, ma che le funzioni vengano frazionate e segregate, in modo tale che i processi decisionali ricompresi nell'ambito delle attività sensibili non facciano capo ad un unico soggetto.

Inoltre, il Decreto precisa che **il Modello organizzativo debba essere adottato ed efficacemente attuato e che lo stesso debba risultare concretamente idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi**. Il che significa che non è sufficiente la formale adozione, da parte dell'ente, di un qualsiasi modello organizzativo, ma è necessario che lo stesso sia effettivamente attuato nella pratica e che risulti concretamente idoneo alla prevenzione dei reati.

Affinché l'ente vada esente da responsabilità, come detto, occorrerà verificare, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, se il modello organizzativo adottato sia idoneo alla prevenzione dei reati.

Tale valutazione dovrà essere effettuata mediante un giudizio prognostico, o *ex ante* in concreto.

Più in particolare, il Decreto stabilisce, all'art. 6, comma II, alcuni dei requisiti che i modelli organizzativi devono presentare per risultare potenzialmente idonei ad impedire la commissione dei reati presupposto. Secondo tale disposizione i modelli dovranno:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati*. Si tratta dell'attività definita di "mappatura del rischio". L'elaborazione del modello organizzativo deve necessariamente essere preceduta da un'attenta analisi del contesto, dell'attività svolta dall'ente e delle modalità con cui viene svolta, nonché dall'analisi delle procedure e dei protocolli predisposti per disciplinare lo svolgimento di tale attività. La mappatura del rischio porterà all'individuazione delle c.d. "aree sensibili", vale a dire le aree di attività nell'ambito delle quali sarà più probabile la commissione di un reato, ed alle modalità con cui il reato potrebbe essere commesso. In genere, quest'attività di carattere preliminare rispetto all'elaborazione del modello **viene formalizzata in un documento definito di mappatura del rischio, o di Risk Assessment**, nel quale vengono evidenziate anche le lacune riscontrate

Parte generale

nell'organizzazione dell'ente (c.d. *gap analysis*) ed i rimedi per superare tali lacune (c.d. *remediation plan*);

- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*. Si tratta dei protocolli e delle procedure adottati nell'ambito delle attività riconosciute come sensibili ed in relazione ai reati da prevenire;
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*. Si tratta, in realtà, di una specificazione di quanto previsto al punto precedente con specifico riferimento alla gestione delle risorse finanziarie, attività considerata dal legislatore particolarmente delicata in relazione ai reati di corruzione;
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello*. Si tratta dei flussi informativi che devono essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza o su base periodica o al verificarsi di eventi e circostanze rilevanti ai fini della normativa di cui al Decreto;
- e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello*. Come già detto in precedenza, l'art. 6 richiede che l'ente, oltre ad aver adottato il modello organizzativo, lo abbia anche efficacemente attuato. Ebbene, uno degli indicatori di un'effettiva ed efficace attuazione del modello organizzativo è rappresentato proprio dal sistema disciplinare che l'ente è tenuto a predisporre per reprimere quelle condotte dei soggetti destinatari che costituiscano delle violazioni alle regole e ai principi di comportamento definiti all'interno del modello e/o veri e propri fatti di reato la cui commissione il Modello è volto a prevenire.

C'è però una disposizione tra quelle previste dall'art. 6 che più di tutte appare significativa sul ruolo e sul contenuto dei Modelli organizzativi. L'art. 6 stabilisce, infatti, che l'ente andrà esente da responsabilità **solamente se il soggetto che ha commesso il reato lo abbia commesso eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello**. Ebbene, da tale disposizione si possono trarre due ordini di conclusioni:

- a) la prima è che la finalità del Modello Organizzativo non è certamente quella di impedire *tout court* la commissione di reati, dal momento che è lo stesso legislatore a contemplare l'ipotesi che si possa commettere un reato senza che venga riconosciuta una responsabilità in capo all'ente;
- b) la seconda è che un Modello può essere considerato idoneo ai sensi del Decreto solamente quando l'autore del reato sia messo in grado di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente soltanto eludendo fraudolentemente le disposizioni contenute all'interno del Modello stesso.

La commissione di un reato presupposto rappresenta allora solamente l'indizio dell'inidoneità del Modello, ma non certo la sua dimostrazione. In buona sostanza, dunque,

Parte generale

il Modello organizzativo deve frapporre degli ostacoli alla decisione criminosa di chi ha intenzione di commettere un reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente, al fine di spezzare quella sorta di compartecipazione tra ente e soggetto persona fisica che si trova alla base della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In relazione al rischio di commissione dei reati presupposto, l'ultimo intervento di aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria, operando un espresso riferimento all'art. 6, comma II, del Decreto, richiama le fasi principali in cui il sistema di prevenzione dei rischi di commissione dei reati presupposto dovrebbe articolarsi. Lo schema di seguito riportato e ripreso dalle predette Linee Guida di Confindustria, del giugno 2021, evidenzia, infatti, l'approccio ideale di gestione dei rischi che ogni ente dovrebbe adottare.



Di conseguenza, il Modello dovrà conformarsi ai seguenti principi:

- tutti coloro che operano in nome e per conto di ECOM.BROKER nelle aree di rischio, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, dovranno essere consapevoli di esporre l'ente ad una responsabilità sanzionabile in sede penale;
- chi opera in nome e per conto della società deve essere reso consapevole del fatto che tali forme di comportamento illecito sono fermamente condannate da ECOM.BROKER in quanto, al di là della loro valenza penale, sono comunque contrarie ai principi etici cui la Società si ispira nell'espletamento della propria attività;
- intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di eventuali reati, grazie ad una costante azione di monitoraggio sulle aree considerate a rischio;

Parte generale

- prevedere un sistema sanzionatorio che sia in grado di reprimere efficacemente tutte quelle condotte poste in essere in violazione di quanto prescritto dal Modello.

L'architettura di un simile Modello deve pertanto prevedere:

- le regole di comportamento cui ECOM.BROKER intende uniformarsi;
- l'individuazione (c.d. mappatura) delle aree di attività "a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene sussistano maggiori possibilità di commissione dei reati;
- l'individuazione di un organismo, c.d. Organismo di Vigilanza, cui attribuire specifici compiti di controllo e vigilanza sul Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;
- l'individuazione delle risorse aziendali, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all'OdV in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

3.4 Le Linee Guida di Confindustria

È lo stesso Decreto, all'art. 6, comma III, a prevedere che il Modello di organizzazione, gestione e controllo possa essere adottato *"sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti"*. Il documento più rappresentativo di tale disposizione, nell'ambito del panorama nazionale, è senz'altro rappresentato dalle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Le Linee Guida di Confindustria hanno delineato le componenti più rilevanti del sistema di controllo, per garantire l'efficacia del Modello organizzativo. A titolo esemplificativo possono citarsi:

- l'adozione di principi etici che regolino e disciplinino l'attività dell'ente volti ad impedire la realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto, contenuti all'interno del Codice Etico della Società;
- un sistema organizzativo formalizzato e chiaro, con particolare riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo;

Parte generale

- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative definite, prevedendo limiti all'autonomia di spesa;
- sistemi di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e/o dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- struttura organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'ente;
- formazione e addestramento finalizzati ad assicurare che tutto il personale, ad ogni livello, sia consapevole dell'importanza del rispetto di quanto prescritto dal modello organizzativo e delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello medesimo;
- comunicazione al personale e sua formazione, al fine di garantire una consapevolezza ed un impegno adeguati a tutti i livelli.

Le Linee Guida di Confindustria precisano inoltre che le componenti del sistema di controllo sopra citate devono conformarsi ad una serie di principi di controllo tra cui:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni attività posta in essere;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti;
- documentazione dei controlli.

Dette Linee Guida - inizialmente emanate da Confindustria il 7 marzo 2002 e più volte interessate da interventi di aggiornamento (31 marzo 2008 e marzo 2014) - sono state infine approvate nella loro ultima stesura dal Ministero della Giustizia l'8 giugno 2021, essendosi tra l'altro provveduto attraverso l'ultimo intervento di aggiornamento:

- ad esaminare le fattispecie di reato di più recente introduzione;
- a raccomandare la gestione dei numerosi adempimenti normativi che interessano l'attività dell'ente attraverso l'implementazione di un sistema integrato per la gestione dei rischi, strumento volto a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività e a facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di gestione del rischio;
- all'analisi della disciplina del c.d. "*whistleblowing*", definendo il ruolo e le prerogative dell'Organismo di Vigilanza nella gestione delle segnalazioni. In particolare, con riguardo al destinatario delle segnalazioni, si prevede che lo stesso sia indicato nel Modello. In altri termini, spetta all'ente indicare *il soggetto, l'organo ovvero la funzione incaricati di ricevere e gestire le segnalazioni oggetto della nuova disciplina.*

Parte generale

Con riguardo alla scelta dell'opzione organizzativa maggiormente efficace, le Linee Guida affermano come l'ente scelga il destinatario delle segnalazioni anche sulla base delle proprie caratteristiche dimensionali e organizzative, potendo individuare – quale destinatario autonomo ed indipendente – anche l'Organismo di Vigilanza. Tuttavia, qualora il destinatario delle segnalazioni sia individuato in un soggetto diverso dall'Organismo di Vigilanza, le Linee Guida ritengono opportuno coinvolgere, nel rispetto del principio di riservatezza, il predetto Organo in via concorrente ovvero successiva, *per evitare il rischio che il flusso di informazioni generato dal meccanismo di whistleblowing sfugga del tutto al suo monitoraggio*, rappresentando il sistema di gestione del whistleblowing una parte del più ampio Modello di cui l'Organismo di Vigilanza deve monitorare il funzionamento.

3.5 La responsabilità dell'ente nell'ipotesi di concorso di persone nel reato

L'ultimo intervento di aggiornamento delle Linee Guida emanate da Confindustria contiene un richiamo alla valutazione della responsabilità dell'ente nelle ipotesi di concorso di persone nel reato. La responsabilità dell'ente può, infatti, sussistere anche nel caso in cui il dipendente che si renda autore dell'illecito abbia concorso, nella sua realizzazione, con soggetti estranei all'organizzazione dell'ente stesso.

Per prevenire tali situazioni, le Linee Guida ritengono opportuno promuovere, all'interno della Società, un adeguato livello di consapevolezza delle dinamiche che possono condurre a commettere i reati rilevanti ai fini del Decreto.

Ai fini della responsabilità dell'ente, il concorso nel reato può rilevare anche nella particolare ipotesi del c.d. concorso dell'*extraneus* nel reato "proprio". Più nel dettaglio, la responsabilità in concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p., dell'*extraneus* può ricorrere nell'ipotesi in cui quest'ultimo, consapevole della qualifica soggettiva³ rivestita dal suo *partner* criminale (ad es., pubblico ufficiale, testimone, sindaco, etc.), concorra nella condotta di reato proprio a quest'ultimo ascrivibile. In tal caso, l'*extraneus* risponderà in concorso del medesimo reato ascritto al soggetto qualificato.

3.6 I principi individuati dalla giurisprudenza

Nella costruzione di un Modello che sia effettivamente idoneo al raggiungimento degli scopi individuati dal Decreto, non si può prescindere dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato i seguenti requisiti che devono caratterizzare un efficace Modello organizzativo:

- una "**mappatura**" specifica ed esaustiva dei rischi di commissione di uno dei reati

³ La giurisprudenza di legittimità ha chiarito come: "Ai fini dell'applicabilità dell'art. 117 c.p., che disciplina il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti, è necessaria, per l'estensione del titolo di reato proprio al concorrente *extraneus*, la conoscibilità della qualifica soggettiva del concorrente *intraneus*" (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 25390/2019).

Parte generale

previsti dal Decreto con una connessa individuazione delle singole aree di rischio e dei processi sensibili, avendo riguardo alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta;

- l'**effettività** del Modello, il quale si ritiene efficacemente attuato solamente laddove soddisfatti i requisiti della **concretezza, efficienza e dinamicità**;
- l'individuazione di **protocolli** e procedure in relazione alle aree sensibili e specificamente collegate alla gestione delle risorse economiche, alla partecipazione a gare d'appalto, nonché all'esecuzione dei contratti, per garantire una trasparente gestione delle risorse;
- l'obbligatorietà della **formazione differenziata** del personale, distinguendo tra la formazione indirizzata alla generalità dei dipendenti e quella maggiormente specializzata in riferimento a coloro che operano in specifiche aree di rischio, all'organo di vigilanza ed ai preposti al controllo interno;
- l'individuazione esatta dei soggetti dotati di **poteri deliberativi** nell'ambito dell'ente e l'individuazione dei parametri cui attenersi nelle diverse scelte da effettuare, nonché la **separazione dei compiti** tra coloro che operano nelle fasi determinanti di un processo considerato a rischio;
- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che non rispettino le prescrizioni del Modello;
- la previsione di **controlli di routine** e di controlli a sorpresa nelle "aree sensibili";
- la previsione di **sistematici protocolli di ricerca** ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari come, ad esempio, l'emersione di precedenti violazioni o un elevato *turn-over* del personale;
- l'**autonomia** e l'**indipendenza** dell'OdV, mediante la previsione di particolari requisiti di professionalità ed onorabilità dei suoi componenti i quali devono possedere capacità specifiche, introducendo, inoltre, delle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica nell'ipotesi di condanna, anche non irrevocabile, a carico dei soggetti medesimi per taluno dei reati previsti dal Decreto;
- la previsione, nel Modello, dell'**obbligo di informazione** gravante sui dipendenti e gli amministratori dell'ente, i quali devono riferire all'OdV notizie rilevanti ed inerenti alla vita dell'ente medesimo, le violazioni del Modello e la consumazione di reati. In particolare, il Modello dovrà prevedere concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali tutti coloro che vengano a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'organo di vigilanza.

3.7 Fasi della costruzione del Modello

Il presente Modello è stato realizzato tenendo in considerazione:

- le attività ed i processi nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali;
- l'introduzione di un sistema disciplinare che sanzioni in maniera adeguata il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il processo di definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo si è articolato principalmente in due fasi:

- a. identificazione delle aree di rischio e delle c.d. "attività sensibili", con conseguente determinazione del livello di rischio.

Tale fase ha presupposto un'analisi dell'attività d'impresa volta ad individuare le aree a rischio di commissione di reati, cui è seguita l'individuazione delle possibili modalità di esecuzione, la determinazione delle probabilità e la valutazione dell'impatto dei reati medesimi.

- b. progettazione del sistema di controllo.

Tale fase si è concretizzata nella preventiva valutazione del preesistente sistema di controllo interno, cui ha fatto seguito una fase di adeguamento ed integrazione, attraverso l'adozione di appositi protocolli atti a garantire un'efficace azione preventiva.

3.8 Struttura del Modello

Il Modello di ECOM.BROKER è strutturato ed articolato secondo lo schema illustrato qui di seguito.

Parte generale

La parte generale del Modello contiene gli argomenti basilari per la comprensione della realtà aziendale e di quanto disposto dal D.lgs. 231/01. In particolare, la parte generale contiene:

- una breve presentazione della Società;
- i contenuti e gli impatti del Decreto;

Parte generale

- i principi base e gli obiettivi del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i flussi informativi;
- le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello;
- il sistema disciplinare.

Parte speciale

La parte speciale del Modello consiste nella descrizione di tutte quelle fattispecie di reato che, tenendo conto della specifica realtà di ECOM.BROKER, nonché delle aree di rischio e dei processi sensibili individuati, potrebbero astrattamente essere commesse sia da soggetti che si trovino in posizione apicale, sia da soggetti che si trovino in posizione subordinata, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La Parte Speciale ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività sensibili svolte dalla Società, la commissione di reati previsti dal Decreto, nonché al fine di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Allegati

Gli allegati al Modello accolgono le procedure organizzative, le attività di controllo e le norme comportamentali operanti nella società, che possono essere considerati strumenti di prevenzione e regolamentazione degli illeciti previsti dal Decreto. In particolare: lo Statuto Sociale; il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro delle aziende applicato alla società con il relativo sistema disciplinare; il regolamento concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (intermediari di assicurazione e riassicurazione) e di cui all'art. 183 (regole di comportamento) del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209, Codice delle assicurazioni private.

Il presente Modello prevede altresì come Allegato il documento di valutazione del rischio (c.d. Risk Assessment) nonché il Codice etico e comportamentale di ECOM.BROKER, approvato dal CdA.

3.9 Concetto di rischio accettabile

Concetto fondamentale per la costruzione di un qualsiasi Modello che possa risultare concretamente idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto è quello, più volte richiamato, di "rischio accettabile".

Assume, infatti, una notevole importanza la definizione di una soglia che permetta di porre un limite alla quantità ed alla qualità degli strumenti di prevenzione da adottare al fine di

Parte generale

prevenire la commissione di reati. È evidente, infatti, che la gestione di determinate aree di rischio e lo svolgimento di attività intrinsecamente rischiose implica di per sé l'impossibilità di annullare totalmente il rischio del verificarsi dell'evento dannoso.

Il rischio, dunque, deve ritenersi accettabile quando i controlli aggiuntivi "costerebbero" all'ente più della risorsa da proteggere e più di quelle che potrebbero essere le conseguenze derivanti dalla verifica dell'evento che si intende prevenire. È evidente che tra le variabili da prendersi in considerazione dovranno rientrare la probabilità di verifica dell'evento lesivo (reato), i costi legati al riconoscimento di una responsabilità della società ed i costi legati ai controlli.

In assenza di una preventiva determinazione del rischio accettabile non v'è dubbio che la qualità/quantità di controlli preventivi implementabili sia virtualmente infinita, con le conseguenze facilmente immaginabili in termini di operatività aziendale.

D'altra parte, che la gestione del rischio da parte dell'ente non debba essere tale da annullare la possibilità di verifica dell'evento lesivo, lo si evince dallo stesso Decreto.

Per far sì che la società sia esonerata da responsabilità sarà, infatti, sufficiente un Modello che costringa il soggetto agente ad aggirare fraudolentemente quanto ivi prescritto.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno di ECOM.BROKER possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle prescrizioni del Modello;
- far sì che l'eventuale commissione di un reato possa avvenire solamente aggirando fraudolentemente le prescrizioni del Modello ed il sistema di vigilanza predisposto.

3.10 Aggiornamento del Modello

Il Modello è un atto di emanazione da parte dei vertici aziendali, di conseguenza sono demandate esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di ECOM.BROKER le successive modifiche ed integrazioni sostanziali da adottarsi mediante apposita delibera. Peraltro, compito dell'OdV, come specificato nell'apposita sezione, sarà quello di monitorare costantemente l'attualità del Modello e segnalare prontamente al CdA della Società la necessità di modifiche ed integrazioni.

Così, a titolo meramente esemplificativo, costituiscono modifiche o integrazioni:

- l'adeguamento del Modello in seguito alla riorganizzazione della struttura societaria;
- l'adeguamento del Modello alla mutata realtà normativa;

Parte generale

- l'inserimento o la soppressione di parti del Modello;
- l'individuazione e la conseguente analisi di nuove aree di rischio;
- la variazione di denominazione e di funzioni aziendali.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'OdV

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, sia affidato ad un Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare effettivamente e concretamente sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento.

Nella sua composizione, l'Organismo di Vigilanza può essere monocratico o collegiale; lo stesso può essere costituito da membri interni all'ente, esterni ad esso o in forma mista tra componenti interni ed esterni.

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società ha individuato i soggetti più idonei cui attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell'Organismo di Vigilanza che assume la forma collegiale ed è composto da tre membri.

Per svolgere in maniera adeguata la funzione cui è preposto, l'OdV deve necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) competenza e professionalità;
- c) imparzialità e onorabilità;
- d) effettività;
- e) continuità di azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza attengono sia alla composizione dell'OdV, sia alla sua collocazione nell'organigramma dell'ente. È evidente, infatti, che l'OdV non debba risultare in alcun modo direttamente o indirettamente coinvolto nei processi aziendali e nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Oltre a ciò, è fondamentale che l'OdV possieda una collocazione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo del proprio operato esclusivamente all'Organo

Parte generale

Amministrativo della Società il quale, tuttavia, può destituirlo o modificarne la composizione solamente in casi tassativamente predeterminati.

b) Competenza e professionalità

I componenti dell'Organismo devono possedere specifiche competenze tecnico-professionali, oltre che giuridiche, necessarie allo svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche, unitamente al requisito dell'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

c) Imparzialità ed onorabilità

Tale requisito è assicurato dalla previsione di due specifiche cause di ineleggibilità o di decadenza:

- a) esistenza di un conflitto di interessi, di qualsiasi natura, con la funzione di vigilanza;
- b) l'aver riportato condanne definitive per taluno dei reati previsti dal Decreto, nonché per qualsiasi altro reato doloso o colposo la cui natura sia tale da rendere il soggetto inidoneo a ricoprire la carica di membro dell'OdV.

d) Effettività

Oltre ai requisiti che precedono, è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri nominalmente conferitigli dal CdA. Inoltre, tutte le attività svolte dovranno poi risultare tracciate su di un apposito registro.

e) Continuità di azione

La presenza dell'Organismo deve essere costante al fine di poter garantire un'efficace e continua applicazione del Modello. In particolare, l'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine;
- essere strutturato all'interno dell'azienda, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni, nonché dei contenuti professionali specifici richiesti, l'OdV, nello svolgimento dei propri compiti, sarà coadiuvato di volta in volta dai responsabili delle diverse funzioni interessate.

Così come indicato in precedenza, all'OdV saranno attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento delle proprie funzioni, compresa la libertà di iniziativa all'interno dell'ente, nonché una specifica attribuzione di spesa entro un *budget* predeterminato.

I criteri di funzionamento dell'OdV e le specifiche attribuzioni di competenze e responsabilità, oltre al suddetto potere di spesa, saranno oggetto di specifica delibera da parte del CdA.

4.2 Nomina e modifiche

L'OdV è nominato con delibera del CdA. La modifica della struttura e della composizione dell'OdV non richiederà una nuova approvazione del Modello, se non nell'ipotesi in cui la Società dovesse decidere di passare da un organismo monosoggettivo ad un organismo collegiale o viceversa.

4.3 Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV di ECOM.BROKER sono, dunque, affidate le seguenti mansioni:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti, *partner*, ed in generale di tutti coloro che opereranno in nome e per conto della società;
- verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello.

Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati:

- fissare i criteri dell'informativa in proprio favore ai fini dell'individuazione e del costante monitoraggio delle c.d. "aree di rischio" e dei "processi sensibili";
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare, all'OdV devono essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l'effettuazione dei controlli;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale attivando, di concerto col *management* operativo responsabile di funzione, le procedure di controllo;
- effettuare verifiche periodiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante attività di formazione ed istruzione;

Parte generale

- identificare, raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- definire con la Società gli strumenti per l'attuazione del Modello e verificarne periodicamente l'adeguatezza;
- condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del Modello;
- inoltrare richiesta di irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili di eventuali violazioni del Modello.

È inoltre compito dell'OdV:

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;
- svolgere attività di verifica periodica del Modello, mirata alla valutazione del funzionamento ed all'aggiornamento dello stesso;
- curare la creazione di un *database* (cartaceo o informatico) afferente i controlli operati, l'attività formativa ed informativa, la documentazione rilevante ai sensi del Decreto.

All'OdV sono dunque attribuiti i seguenti poteri e doveri:

- 1) conoscere il Modello e valutarne l'idoneità a prevenire i reati indicati nel Decreto.

Prima di assumere l'incarico, i componenti dell'OdV dovranno effettuare un'analisi del Modello esprimendo un giudizio sull'idoneità dello stesso a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto;

- 2) diffondere il Modello

L'OdV promuove tutte le iniziative necessarie per la diffusione e la conoscenza del Modello;

- 3) monitorare le aree a rischio

L'OdV dovrà effettuare verifiche periodiche mirate su operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio;

- 4) prevedere un sistema di *reporting* riservato

Compito dell'OdV è quello di raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti al fine di accertare l'effettività e l'adeguatezza del Modello;

- 5) verifica ed aggiornamento del Modello

4.4 Obblighi dell'OdV in materia di *reporting*

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione della Società.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione circa lo stato di attuazione del Modello, gli esiti dell'attività di vigilanza svolta e gli eventuali interventi opportuni per l'implementazione del Modello e, comunque, almeno una volta l'anno, attraverso una relazione scritta.

La relazione dell'OdV dovrà indicare, ove opportuno, eventuali interventi correttivi e/o di aggiornamento delle procedure e dei livelli di controllo previsti a livello aziendale per impedire la verifica delle fattispecie presupposto, nonché l'eventuale stato di realizzazione di interventi sulle procedure e/o sui controlli già intrapresi. La relazione sarà accompagnata dal piano delle verifiche per l'esercizio successivo alla stessa.

L'Organismo può essere convocato in qualsiasi momento dall'Organo Amministrativo e può, a sua volta, presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'Organismo ha la possibilità di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aventi le principali responsabilità operative.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

5.1 Sistema di deleghe e procure

All'OdV devono essere trasmessi i documenti, costantemente aggiornati, afferenti al sistema di procure e deleghe in vigore presso ECOM.BROKER.

5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali e ad accadimenti rilevanti

Nell'ambito dell'attività di ECOM.BROKER, deve essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all'osservanza di quanto previsto nel Codice Etico.

Devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di un procedimento penale, anche nei confronti di ignoti, relativo a fatti di interesse per la Società;

Parte generale

- provvedimenti e/o notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili in merito a richieste o iniziative di Autorità Amministrative Indipendenti, dell'Amministrazione finanziaria, di Amministrazioni locali e della Pubblica Amministrazione, riguardanti contratti, richieste e/o gestione di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti;
- rapporti predisposti dai responsabili delle direzioni/funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti che presentino profili rilevanti ai fini del rispetto del Modello;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con la relativa motivazione;
- ogni altro flusso informativo riguardante notizie o accadimenti di rilievo, di cui l'OdV abbia preventivamente chiesto la trasmissione alle Funzioni aziendali interessate.

5.3 Flussi da parte di esponenti aziendali o di terzi

Il Modello, così come espressamente previsto dal Decreto, deve istituire obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, gli organi sociali devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione rilevante per il rispetto ed il funzionamento del Modello. Le comunicazioni possono essere effettuate all'indirizzo PEC odv.ecombroker@legalmail.it.

6. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione e l'informazione del personale sulla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nonché sull'attuazione del Modello, è curata dal CdA di concerto con l'OdV.

La formazione è articolata come segue:

- corsi di formazione – tenuti in presenza ovvero con modalità *e-learning* – per tutto il personale aziendale;
- seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neoassunti, informativa nella lettera di assunzione; *e-mail* di aggiornamento.

Parte generale

- collaboratori esterni: a tali soggetti dovranno essere fornite delle apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla società, nonché sui principi contenuti nel codice etico e nel Modello.

Sarà cura dell'OdV informare il CdA in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in modo da prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di attività di formazione in conseguenza di gravi violazioni delle procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

7. INFORMATIVA AI DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER

7.1 I dipendenti

Ai dipendenti, in forza ed all'atto di ogni nuova assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e conoscenza del Modello.

Agli stessi, modulata in funzione della posizione del singolo, sarà consegnata documentazione afferente al dettato legislativo, le regole di condotta, il Codice Etico ed il Modello adottato da ECOM.BROKER.

In tale occasione sarà richiesto al dipendente di sottoscrivere una dichiarazione di ricevuta della documentazione.

7.2 I partner

Qualunque contratto di *partnership* (*joint-venture*, consorzio, ecc.), fornitura, consulenza e similari, dovrà contenere nel corpo del proprio testo una dichiarazione di presa visione e di adesione al Codice Etico ed al Modello.

8. IL SISTEMA DISCIPLINARE

8.1 I provvedimenti disciplinari

Il provvedimento disciplinare interno prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale, non dovendovi essere una necessaria coincidenza tra i comportamenti di inosservanza del Modello ed i comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del Decreto. La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurarne l'effettività.

Parte generale

L'art. 6, comma II, del Decreto annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello, l'adozione da parte dell'ente di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello stesso.

I principi contenuti nel Modello e le regole/procedure di comportamento ad esso riferibili costituiscono, infatti, un complesso di regole al quale tutti i componenti degli organi sociali, i dipendenti di ECOM.BROKER – compresi i dirigenti – nonché i consulenti esterni e tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con la Società, devono uniformarsi. La violazione delle disposizioni previste dal Modello verrà, pertanto, sanzionata secondo i principi generali appresso indicati.

Devono innanzitutto considerarsi soggetti al sistema disciplinare tutti i lavoratori subordinati dipendenti di ECOM.BROKER, come individuati dagli artt. 2094 c.c., ivi compresi, pertanto, i lavoratori appartenenti alla categoria dirigenziale.

In particolare, nei confronti dei dirigenti potranno essere adottate misure riorganizzative *ex* art. 2103 c.c., oltre che, se del caso, risolutive del rapporto di lavoro *ex* artt. 2118 e 2119 c.c.

Nei confronti dei soggetti con rapporti di collaborazione *ex* art. 2222 c.c. (lavoratori autonomi) o *ex* art. 409 c.p.c. (lavoratori parasubordinati), che prestino la loro opera in favore della Società e, in generale, i consulenti esterni, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con ECOM.BROKER, si potrà procedere alla risoluzione del relativo contratto.

Il sistema disciplinare sarà applicabile nel caso in cui siano accertate violazioni del Modello, a prescindere dall'instaurazione o dall'esito di un eventuale procedimento penale.

La gravità della violazione sarà valutata in considerazione:

- I. dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto anche conto del grado di prevedibilità dell'evento;
- II. del comportamento complessivo del responsabile della violazione, anche con riferimento a precedenti violazioni;
- III. delle mansioni svolte e della posizione funzionale ricoperta dal responsabile della violazione.

A titolo meramente esemplificativo, costituiscono violazione i seguenti comportamenti:

- 1) mancato rispetto, anche per il tramite di condotte omissive ed in eventuale concorso o cooperazione con altri, delle regole generali di comportamento e delle procedure di cui al Codice Etico ed al Modello;
- 2) omessa e/o irregolare redazione della documentazione prevista dalle procedure e dai protocolli;
- 3) violazione o elusione dei sistemi di controllo previsti dal Modello, effettuata in qualsiasi modo, compresa la sottrazione, distruzione o alterazione della

Parte generale

documentazione inerente alle procedure; nonché l'ostacolo ai controlli e qualsiasi impedimento opposto ai soggetti e agli organi preposti alle funzioni di controllo;

- 4) omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sul comportamento dei propri sottoposti circa la corretta ed effettiva applicazione dei principi contenuti nel Modello;
- 5) ogni altro comportamento, commissivo o omissivo, che leda o metta in pericolo l'interesse di ECOM.BROKER all'efficace e corretta attuazione del Modello;
- 6) la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023 in materia di *whistleblowing*.

L'Organismo di Vigilanza dovrà essere informato sia delle violazioni sia delle eventuali sanzioni applicate in conseguenza delle stesse.

L'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti ECOM.BROKER – che dovrà essere svolto nel rispetto dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e dei contratti collettivi applicabili – spetta agli organi e/o alle funzioni interne di ECOM.BROKER che hanno o ai quali è stato conferito, l'esercizio di tale potere.

Vengono di seguito individuate le sanzioni disciplinari irrogabili.

8.2 I lavoratori dipendenti

I comportamenti contrari alle regole contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.

Ai dipendenti di ECOM.BROKER risultano pertanto applicabili le sanzioni definite a norma del Contratto Collettivo Nazionale.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dall'azienda in relazione all'entità delle violazioni:

- richiamo verbale o scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto;
- licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate anche in relazione a:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del lavoratore e la sussistenza di precedenti;

Parte generale

- la posizione funzionale e le mansioni del lavoratore;
- le altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal CdA, ed ogni modifica comunicata ai lavoratori ed alle eventuali RSU.

8.3 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazioni o di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello risultano applicabili ai Dirigenti le misure disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, qualora applicabile.

8.4 Lavoratori autonomi, consulenti esterni e partner

I contratti stipulati da ECOM.BROKER con i lavoratori autonomi, i suoi consulenti esterni e i *partner* commerciali devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza dell'esistenza del Codice Etico e del Modello, dell'obbligo di attenersi a quanto da questi disposto, ovvero, se trattasi di soggetto straniero o operante all'estero, di rispettare la normativa internazionale e locale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità conseguente alla commissione di reati in capo a ECOM.BROKER. I contratti con tali soggetti conterranno una specifica clausola di recesso e/o di risoluzione espressa connesse all'inadempimento di tali obblighi, fermo restando il diritto della Società di rivalersi per gli eventuali danni verificatisi in conseguenza di dette condotte, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto.

8.5 Gli Amministratori

La posizione degli Amministratori è di massima delicatezza: nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'OdV provvederà ad informarne tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione.

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.

8.6 Misure nei confronti dei Sindaci

Qualora l'OdV, il Collegio Sindacale o il CdA, nell'espletamento delle proprie funzioni, si trovassero a rilevare una qualsivoglia violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, i predetti organi provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione cosicché lo stesso possa prendere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge

8.7 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

Qualora l'OdV, il Collegio Sindacale o il CdA, nell'espletamento delle proprie funzioni, si trovasse a rilevare una qualsivoglia violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, i predetti organi provvederanno a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione cosicché lo stesso possa prendere gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV e la conseguente nomina di nuovi membri.

9. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello è soggetto a verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza allo scopo di valutarne il livello di aggiornamento e l'effettivo funzionamento.

All'esito della verifica viene redatto un rapporto che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere. Tale rapporto viene sottoposto all'attenzione del CdA.

PARTE SPECIALE

Le fattispecie di reato previste dal D.lgs. n. 231/01 e le attività sensibili

10. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

10.1 Premessa

Il presente paragrafo riguarda i reati previsti dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. n. 231/01 (di seguito anche i *“Reati contro la Pubblica Amministrazione”*) e, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dagli amministratori e dai componenti degli altri organi sociali, dai dirigenti e dai dipendenti di ECOM.BROKER, ovunque essi operino, nonché dai collaboratori e consulenti esterni della Società, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la stessa, dai fornitori e da coloro che intrattengono, in via diretta ed indiretta, contatti e rapporti di natura contrattuale e non contrattuale (es. licenze, autorizzazioni) con la Pubblica Amministrazione (di seguito, in breve, anche “P.A.”) e con soggetti ad essa assimilati in nome e/o per conto o su incarico della Società (qui di seguito i “Destinatari”).

Per Pubblica Amministrazione si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) ma anche le persone giuridiche di diritto privato che esercitano funzioni pubbliche, la Pubblica Amministrazione di Stati Esteri, nonché tutti quei soggetti che possano essere qualificati come tali in base alla vigente legislazione (organismi di diritto pubblico, concessionari, organismi di vigilanza o di controllo, ecc.).

L'art. 357 c.p. definisce come pubblico ufficiale *“chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”*, specificando che *“agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autorizzativi e certificativi”*.

I ‘pubblici poteri’ qui in rilievo sono: il potere legislativo, il potere giudiziario e quelli riconducibili alla ‘pubblica funzione amministrativa’.

Il potere legislativo trova la sua connotazione nell'attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi valore di legge (es. leggi e atti del Governo aventi forza di legge, ecc.). È definito Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui normalmente può ricondursi l'esercizio di tali tipologie di poteri sono a mero titolo

esemplificativo il Parlamento, il Governo, le Regioni, le Province e le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario consiste nell'applicazione del diritto oggettivo interpretandone le norme e rendendole operanti nel caso concreto. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti i soggetti che partecipano sia alla vera e propria attività giurisdizionale in senso proprio, sia a quella amministrativa collegata alla stessa, quali a titolo esemplificativo magistrati, pubblici ministeri, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie.

I poteri riconducibili alla **"pubblica funzione amministrativa"** sono il potere deliberativo, il potere autorizzativo ed il potere certificativo della Pubblica Amministrazione:

- **Potere deliberativo della P.A.:** è quello relativo alla *"formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione"*, e cioè qualsiasi attività che concorra a definire il potere stesso;
- **Potere autoritativo della P.A.:** si identifica in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo della PA è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare concessioni ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come *"Pubblici Ufficiali"* tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;
- **Potere certificativo della P.A.:** si concretizza nell'attività di ricognizione, da parte di un pubblico agente, avente per oggetto la rappresentazione come certa di una determinata situazione.

Diversamente, l'art. 358 c.p., attribuisce la qualifica di **"incaricato di un pubblico servizio"** (di seguito *"Incaricato di Pubblico Servizio"*) a tutti *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*, intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d'ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

È, pertanto, un Incaricato di Pubblico Servizio colui il quale svolge un servizio pubblico, che si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa, propri della pubblica funzione. Esempi di Incaricato di Pubblico Servizio sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati.

Infine, nel presente paragrafo viene analizzato altresì il reato previsto dall'art. 25 *decies* del Decreto (*"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"*), inserito nel catalogo dei reati presupposto dalla legge n. 116 del 3 agosto 2009, *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4,*

Parte speciale

firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.

Si riporta qui di seguito un elenco, con breve descrizione, di quei reati che, sulla base della individuazione delle aree di rischio e delle attività aziendali in esse implicati, risultano di interesse per ECOM.BROKER.

Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati erogati.

Questa fattispecie è stata modificata dal **D.L. n. 13/2022**, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. “Decreto Frodi”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 25 febbraio 2022. In particolare, nella rubrica le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; ed è stato esteso l’ambito di applicazione della fattispecie penale a mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a una o più finalità.

Esempio: ECOM.BROKER ottiene contributi dalla Pubblica Amministrazione per il compimento di una specifica attività, ma le somme erogate vengono utilizzate per finalità del tutto estranee al progetto.

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito

Parte speciale

con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. La legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. “Spazzacorrotti”) ha aggravato il trattamento sanzionatorio nei casi in cui il fatto sia commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri.

Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto un inasprimento di pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000.

Anche la presente fattispecie è stata modificata dal **D.L. n. 13/2022**, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. “Decreto Frodi”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 25 febbraio 2022. In particolare, la rubrica è stata sostituita in “Indebita percezione di erogazioni pubbliche” mentre sono state ricomprese nell'ambito della fattispecie anche le “sovvenzioni” (inserite dopo la parola “contributi”).

Esempio: ECOM.BROKER, presentando documentazione falsa, ottiene l'accesso a tariffe agevolate per usufruire di determinati servizi, pur non essendo in possesso dei requisiti necessari previsti nel bando.

Art. 640, comma 2, c.p. – Truffa [in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea]

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

Parte speciale

2. *se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.*

2-bis *se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5);*

2-ter) *se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.*

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter".

Il reato si configura attraverso l'induzione in errore, al fine di realizzare un ingiusto profitto ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, con il compimento di artifici o raggiri quali, a titolo esemplificativo, l'alterazione/contraffazione della documentazione predisposta/trasmessa ai pubblici funzionari/addetti competenti, attività posta in essere anche in concorso morale o materiale con altre persone, per conseguire un ingiusto profitto con correlativo danno per la Pubblica Amministrazione.

Esempio: ECOM.BROKER, potendo ottenere dallo Stato finanziamenti, ricorre ad artifici e raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione di documenti, l'inserimento a sistema di nominativi inesistenti, etc.) allo scopo di indurre in errore l'amministrazione statale per ottenere finanziamenti in misura ingiustificatamente superiore rispetto al necessario nell'intento deliberato di avvantaggiarsene indebitamente.

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee"

Il reato si configura nel caso in cui la truffa menzionata al precedente punto sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità Europee.

Il trattamento sanzionatorio è stato aggravato ad opera della Legge 17/10/2017 n. 161 (legge di modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, D.lgs. 159/2011).

La norma inoltre è stata modificata a seguito dell'emanazione del **D.L. n. 13/2022**, recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (c.d. "Decreto Frodi"), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 25 febbraio 2022. In particolare, sono state ricomprese nell'ambito della fattispecie anche le "sovvenzioni" (inserite dopo la parola "contributi").

Parte speciale

Esempio: ECOM.BROKER, avendo presentato domanda per l'ottenimento di un finanziamento pubblico a condizioni agevolate, elude fraudolentemente i controlli preposti dall'ente erogatore inducendo in errore i funzionari incaricati di verificare la sussistenza dei requisiti e, in tal modo, ottiene l'erogazione del finanziamento.

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica [in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico]

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età”.

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Sono previsti dei trattamenti sanzionatori aggravati per i casi in cui il fatto sia commesso:

- con abuso delle qualità di operatore del sistema (comma 2);
- con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (comma 3).

Esempio: ECOM.BROKER, dopo aver ottenuto un finanziamento pubblico, riesce a violare il sistema informatico della pubblica amministrazione per aumentare il valore dell'importo erogato.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche

Parte speciale

amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà."

Il delitto in esame, conosciuto anche come "turbativa d'asta", è una fattispecie posta a tutela del regolare svolgimento delle gare pubbliche: a mezzo della stessa, infatti, il legislatore ha inteso garantire la più ampia libertà nella presentazione delle offerte a coloro che partecipano alla gara e salvaguardare dunque, in ultima analisi, l'effettiva condizione di concorrenza tra gli offerenti.

Integrano il reato le condotte atte ad impedire la gara (allorché l'autore del reato si attivi per far venir meno le condizioni di svolgimento della stessa) e quella di allontanamento degli offerenti (in modo da far sì che, dissuadendo i potenziali partecipanti, la gara vada deserta), come pure la più semplice condotta di "turbativa", intendendosi per tale ogni atteggiamento che, seppure inadatto ad impedire la gara o ad allontanarne gli offerenti, si riveli atto a comprimere o limitare la libertà dei partecipanti a presentare le rispettive offerte.

Ai sensi della norma sanzionatoria, l'effetto di impedire o turbare la gara può essere ottenuto ricorrendo alla violenza o alla minaccia per intimidire gli offerenti e/o i pubblici ufficiali incaricati della gestione della procedura di gara, oppure – al contrario – cercando di ottenere la collaborazione degli stessi soggetti in cambio dell'offerta o della promessa di donativi, oppure attraverso la ricerca di un accordo collusivo che consenta di poter prospettare a terzi il futuro conseguimento di vantaggi indebiti all'esito dell'aggiudicazione della gara.

Il reato si ritiene consumato allorché venga posta in essere la condotta atta ad integrare la turbativa; per quanto si tratti di una fattispecie di pericolo (non essendo necessario, ai fini della consumazione, il conseguimento del risultato perseguito dagli autori, essendo sufficiente che le condotte poste in essere siano potenzialmente idonee ad influenzare l'andamento della gara), si ritiene ammissibile il tentativo allorché l'autore ponga in essere atti tali da turbare o impedire la gara, ma detto effetto non si verifica per ragioni estranee alla volontà dell'autore (ad esempio, allorché le minacce rivolte ad un terzo soggetto offerente non sortiscano effetto e questi, per nulla intimorito, la propria offerta esattamente come nelle avrebbe fatto in assenza del medesimo tentativo di costrizione).

Esempio: ECOM.BROKER, nell'ambito dello svolgimento di una procedura di gara d'appalto indetta da un ente pubblico, tramite accordi collusivi intercorsi con il funzionario responsabile del procedimento, ottiene indebitamente l'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 353 bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.”

La norma di cui all'art. 353 bis c.p. è stata introdotta all'interno dell'ordinamento giuridico dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, avente ad oggetto un "Piano straordinario contro le mafie": a mezzo della stessa disposizione, in tal senso, si è inteso sanzionare quello specifico fenomeno di malagestione degli appalti consistente nello svolgimento di c.d. "gare su misura", ovverosia gare in cui il bando viene formulato in maniera tale da favorirne l'aggiudicazione da parte di un partecipante predeterminato.

Il reato in esame prevede la necessaria cooperazione del funzionario pubblico incaricato della gara: a differenza della turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 c.p. (fattispecie di cui può rendersi responsabile anche il solo soggetto privato), il reato in esame può venire a configurarsi soltanto allorché lo stesso pubblico funzionario si attivi interferendo nella corretta definizione dei contenuti del bando; ciò non significa, peraltro, che il soggetto pubblico debba necessariamente concorrere nel reato poiché, in effetti, è ben possibile che la cooperazione accordata dal funzionario venga prestata in ragione della violenza o della minaccia da lui subita da parte degli autori del reato.

La condotta incriminata consiste nel porre in essere un particolare tipo di turbativa della gara, ossia quella che si verifica al momento della definizione del contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente: in questo senso, secondo la giurisprudenza, il reato in esame è configurabile quando la trattativa privata, al di là del *nomen juris*, preveda, nell'ambito del procedimento amministrativo di scelta del contraente, una "gara" anche informale (ossia, comunque, un "segmento valutativo concorrenziale"), mentre non è configurabile nelle ipotesi di contratti conclusi dalla pubblica amministrazione a mezzo di trattativa privata, in cui cioè il procedimento sia svincolato da ogni schema concorsuale (in questo senso, Cass. Pen., sez. VI, 28/10/2021 n. 5536).

La turbativa può essere integrata da atti intimidatori (consistenti, come anticipato, nell'esercizio di violenza o minaccia nei confronti di un pubblico funzionario), oppure con doni o promesse, oppure ancora attraverso accordi di tipo collusivo; infine, la turbativa può essere integrata ricorrendo ad altri "mezzi fraudolenti", inteso come qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a mettere in pericolo la correttezza della procedura di predisposizione del bando di gara.

Esempio: ECOM.BROKER, tramite accordi collusivi intercorsi con il funzionario pubblico, responsabile della predisposizione di un bando di gara a cui la Società intende partecipare,

influenza la determinazione del contenuto del bando stesso, dettandone requisiti di partecipazione *ad hoc*.

Artt. 318-322 bis c.p. – I reati di corruzione

Gli artt. dal 318 al 322 *bis* c.p. disciplinano le diverse figure del reato di corruzione che, in termini generali, può definirsi come l'accordo illecito (c.d. *pactum sceleris*) concluso tra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*) ed un privato (c.d. *extraneus*), avente ad oggetto il mercimonio dell'ufficio o del servizio pubblico.

Il reato di corruzione si distingue in corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – c.d. corruzione "impropria") e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. – c.d. corruzione "propria"): le due fattispecie differiscono tra loro poiché, se nel primo caso ad essere sanzionata è la circostanza che il pubblico ufficiale abbia ricevuto indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne abbia accettato la promessa per aver atteso alle proprie funzioni, nel secondo caso si intende punire un atto dello stesso funzionario che sia stato commesso, ovvero omesso, in aperta violazione dei doveri propri della funzione rivestita.

Pertanto, sono escluse dal reato di corruzione per l'esercizio della funzione tutte le condotte aventi ad oggetto regalie di modico valore. Il modico valore non rileva, invece, nell'ipotesi di corruzione propria, qualora la regalia possa comunque rappresentare il prezzo pattuito per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

L'art. 320 c.p. estende la punibilità delle fattispecie di corruzione anche all'incaricato di un pubblico servizio, mentre l'art. 321 c.p. prevede la punibilità del privato (c.d. *extraneus*) corruttore.

L'art. 322 c.p., incriminando l'istigazione alla corruzione, stabilisce in buona sostanza la punibilità delle condotte di corruzione anche solo a titolo di tentativo, qualora l'istigazione commessa o dall'*intraneus* o dall'*extraneus* non venga accolta.

L'art. 322 *bis* c.p., infine, estende la punibilità dei reati anche alla corruzione di membri degli organi e dei funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri. Il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, ha, inoltre, introdotto il comma 5 *quinquies* dell'art. 322 c.p., che estende ulteriormente la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui i fatti siano comunque tali da offendere gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 318 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."

Parte speciale

La fattispecie di reato di cui all'art. 318 c.p., tradizionalmente definita "corruzione impropria", è stata radicalmente riscritta dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino), con cui si è riformata la materia dei reati contro la pubblica amministrazione. A fronte di una fattispecie che, fino al 2012, incriminava la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che avessero accettato la dazione o la promessa di una somma di denaro per compiere o per aver compiuto un atto conforme ai doveri d'ufficio, oggi la fattispecie incrimina la condotta dell'*intraneus* che riceva denaro o ne accetti la promessa *"per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri"*. La punibilità del reato di corruzione impropria si è dunque sganciata dal compimento di uno specifico atto, essendo oggi punita semplicemente la condotta di chi tenga un pubblico ufficiale "a libro paga". Ciò appare particolarmente insidioso in relazione alla politica di omaggi e di scontistica che la Società potrebbe operare nei confronti di determinate personalità (Sindaci, Assessori, etc.).

A seguito dell'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. spazzacorrotti), il Legislatore ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittale (reclusione da tre a otto anni).

Esempio: ECOM.BROKER corrisponde abitualmente a un Pubblico Ufficiale delle regalie che eccedono notevolmente il modico valore, anche senza indurlo specificamente a compiere atti conformi o contrari al proprio ufficio.

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".

L'art. 319 c.p. contempla l'ipotesi di reato definita di "corruzione propria" che si configura tutte le volte in cui il *pactum sceleris* tra pubblico ufficiale e corruttore abbia ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardato compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio.

Per stabilire quando un atto sia contrario o conforme ai doveri d'ufficio occorre far riferimento alla normativa che disciplina in concreto l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio.

Esempio: un dirigente di ECOM.BROKER, nel corso di un controllo di natura fiscale offre denaro o altra utilità ai funzionari dell'Agenzia dell'Entrate riuscendo in tal modo a chiudere la verifica senza alcun rilievo negativo.

Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari

Parte speciale

“Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

La condotta di tale reato si sostanzia nella conclusione di un accordo corruttivo in base al quale si cerca ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a determinati soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di condizionare l'esito di un giudizio civile in cui è parte interessata, promette una somma di denaro al magistrato assegnatario del procedimento.

Art. 319-quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

L'art. 319 quater, comma 1, c.p. (introdotto dalla c.d. legge Severino) contempla l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della posizione ricoperta, induce taluno a dare o promettere, a sé o a terzi, denaro o altra utilità, senza che sussista alcuna giustificazione per la dazione o la promessa. Si tratta, in buona sostanza, della condotta delittuosa che, prima della riforma del 2012, era punita dall'art. 317 c.p. come “concussione per induzione”.

Ai fini della responsabilità dell'ente, ben più importante è il secondo comma, che incrimina (seppure con pene più lievi rispetto all'ipotesi del comma precedente) la condotta di chi (l'*extraneus* e, dunque, i soggetti che agiscono in nome e per conto della Società) soggiace alle indebite richieste del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, consegnando o promettendo loro denaro o altra utilità per perseguire comunque un vantaggio. Pertanto, con l'introduzione di questa fattispecie, il legislatore ha operato una vera e propria rivoluzione rispetto al passato: il concusso, tradizionalmente considerato vittima del reato, ne diviene co-autore, con conseguente responsabilità dell'ente.

Pertanto, la giurisprudenza venutasi a delineare in materia ha riconosciuto la punibilità del soggetto indotto solamente qualora lo stesso abbia una convenienza alla realizzazione dell'operazione. In caso contrario, infatti, non si potrà parlare di induzione, ma di concussione vera e propria.

Anche a fronte di pressanti sollecitazioni di dazione di denaro da parte dei pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio la Società ha, dunque, il dovere, penalmente sanzionato, di opporsi.

Parte speciale

Il D.lgs. n. 75/2020 ha introdotto un aumento di pena con riguardo alle condotte che offendono gli interessi finanziari dell'Unione Europea con danno o profitto superiori a euro 100.000,00.

Esempio: nel corso di un controllo di natura fiscale, un funzionario dell'Agenzia dell'Entrate induce un dirigente di ECOM.BROKER a promettergli la corresponsione di una somma di denaro in modo da concludere la verifica senza alcun rilievo negativo.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un incaricato di pubblico servizio, per compiere un atto della sua funzione o contrario ai suoi doveri d'ufficio riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

La norma prevede che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli artt. 318 c.p., primo comma, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'ente agisca nelle vesti di corruttore.

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

“I. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

II. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

III. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Parte speciale

IV. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

Art. 322 bis c.p. – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

"I. Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Parte speciale

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

La L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge “Spazzacorrotti”) ha inserito al comma 1 le previsioni di cui ai numeri 5 *ter* e 5 *quater*, estendendo la portata della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai fatti riguardanti membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Il D.lgs. 75/2020 ha invece introdotto il comma 5 *quinquies* che amplia la portata della norma a condotte riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

La L. 8 agosto 2024, n. 112 (legge di conversione del c.d. “DL Carceri”), inoltre, ha modificato la rubrica ed il comma 1 dell'articolo, inserendo il riferimento all'art. 314-bis c.p. rubricato “*Indebita destinazione di denaro o cose mobili*”; infine, la L. n. 114 del 9 agosto 2024, abrogando il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. ha contestualmente espunto ogni riferimento alla stessa fattispecie, precedentemente introdotta all'interno dell'art. 322 bis c.p. mediante il D.lgs. n. 156 del 4 ottobre 2022.

Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

Il traffico di influenze illecite, pur presentando indubbie affinità con i delitti di corruzione, se ne discosta per le modalità di realizzazione della condotta e costituisce un reato in tutto e per tutto autonomo: il delitto di cui al presente articolo, infatti, viene a realizzarsi al di fuori delle ipotesi di concorso in una corruzione vera e propria e punisce l'accordo che si perfeziona tra due soggetti privati, dei quali uno si impegna ad intraprendere nell'interesse dell'altro una mediazione con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.

La fattispecie di cui all'art. 346 bis c.p., nell'arco di pochi anni, ha subito più interventi di riforma: è stato infatti riformulata dapprima dalla L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. “Spazzacorrotti”) – per mezzo della quale il reato è stato inserito anche all'interno dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001, divenendo fattispecie presupposto di responsabilità degli enti – e, successivamente, dalla L. 9 agosto 2024 n. 114 (c.d. Legge Nordio).

Come noto, l'art. 346-bis c.p., è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la L. 190/12 (c.d. Legge Severino), ed originariamente puniva la condotta di chi, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente si faceva dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico

Parte speciale

servizio ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Nella formulazione introdotta ad opera della Legge "Spazzacorrotti", la norma finiva per assorbire nella sua formulazione alcune ipotesi che ricadevano, in precedenza, nell'ambito applicativo dell'abrogato delitto di abuso di ufficio (vale a dire, l'aver ricevuto denaro o altra o utilità vantando relazioni soltanto asserite con pubblici funzionari).

In seguito all'ultimo intervento di riforma - apportato, come detto, dalla c.d. "Legge Nordio" - la fattispecie si presenta fortemente mutata in alcuni dei suoi principali elementi caratterizzanti: anzitutto, nella nuova formulazione è stato eliminato ogni riferimento ad eventuali "relazioni asserite", di talché torna ad essere rilevante ai fini della sussistenza della condotta il solo sfruttamento di relazioni esistenti con il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio (diventano perciò penalmente irrilevanti fatti di c.d. millantato credito); altra novità di rilievo, inoltre, è rappresentata dalla riformulazione della norma nella parte in cui definisce quali siano le finalità illecite che, ai fini della tipicità, rendono indebita la promessa o la dazione del denaro o di altra utilità, nell'intento evidente di tenere al di fuori dal perimetro applicativo della norma le attività lecite di c.d. *lobbying* (attività a tutt'oggi non disciplinata dalla legge italiana): alla luce di tale ultima riformulazione, costituiscono condotte penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 346 *bis* c.p. la promessa o consegna di denaro o altra utilità economica che il mediatore accetti o riceva:

- per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio in relazione all'esercizio delle sue funzioni;
- per realizzare altro tipo di "mediazione illecita", dovendosi intendere per tale, ai sensi del nuovo comma 2 dell'art. 346 *bis* c.p., *"la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito"*.

Il dettato della stessa norma, pertanto, esclude dall'ambito della rilevanza penale la condotta del c.d. lobbysta che, debitamente remunerato, ricorre a propri rapporti di personale conoscenza o frequentazione di funzionari pubblici per perseguire l'interesse di terzi (in genere, di un'intera categoria di soggetti), e ciò per lo meno fin quando detta opera di mediazione non sconfini in atti di corruzione per via mediata o in altra attività volta a indurre il funzionario pubblico alla commissione di atti contrari ai doveri di ufficio.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, la norma come da ultimo riformata prevede che il mediatore venga sanzionato per condotte commesse "intenzionalmente", escludendo la rilevanza di eventuali condotte commesse a titolo di dolo solamente eventuale.

La norma, oltre al mediatore, sanziona con le stesse pene il soggetto che a questi corrisponde o promette il denaro o altra utilità.

Esempio: ECOM.BROKER promette denaro ad un terzo soggetto che vanta relazioni esistenti con un pubblico ufficiale a titolo di prezzo per la propria opera di mediazione illecita.

Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato incrimina la condotta di chi, mediante violenza o minaccia ovvero attraverso un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni davanti ad un'autorità giudiziaria, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci un soggetto che avrebbe la facoltà di non rispondere.

I destinatari della condotta sono, dunque, ad esempio, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato, si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

È richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci;
- l'agente si rappresenti che la persona da lui indotta - con le modalità indicate dalla norma - a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Esempio: ECOM.BROKER, parte interessata nell'ambito di un procedimento penale, offre una somma di denaro ad un soggetto chiamato a rendere testimonianza, affinché lo stesso - anziché avvalersi della facoltà riconosciutagli di astenersi dal deporre - renda dichiarazioni mendaci tese a favorire gli interessi della Società.

10.2 Le attività aziendali “sensibili” nei rapporti con la PA

L’analisi svolta sulle diverse aree di attività di ECOM.BROKER ha individuato talune attività aziendali che possono essere strumentali alla commissione di illeciti nei rapporti intrattenuti con la PA (c.d. processi sensibili). Tali processi sono stati circoscritti ai seguenti:

1. ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO

Caratteristiche dell’attività

Per attività di finanziamento si intende l’insieme delle operazioni volte al reperimento ed al rimborso di erogazioni, contributi e finanziamenti ottenuti da enti pubblici (italiani o comunitari), nonché delle operazioni di gestione degli investimenti e delle spese realizzate con fondi pubblici.

Rischio potenziale

Il rischio teorico è individuabile nel momento in cui i soggetti in posizione apicale o i dipendenti preposti a tali mansioni interagiscono con l’ente pubblico finanziatore, ad esempio nei casi di ricorso alla finanza agevolata ovvero nel caso di procedure volte all’ottenimento erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione nazionale o dell’Unione Europea.

La responsabilità dell’ente si configura quando i predetti soggetti, agendo a vantaggio o nell’interesse di ECOM.BROKER, tengano comportamenti atti a:

- distrarre le somme ottenute dallo scopo per cui sono state erogate;
- ottenere finanziamenti da enti pubblici tramite la produzione di documenti falsi o tramite l’omessa comunicazione di informazioni obbligatorie;
- influenzare fraudolentemente gli esiti dell’assegnazione del finanziamento;
- corrompere i funzionari incaricati dalla Pubblica Amministrazione di effettuare ispezioni e controlli sui finanziamenti concessi.

Reati ipotizzabili

Malversazione di erogazioni pubbliche;

Indebita percezione di erogazioni pubbliche;

Reati di corruzione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite;

Parte speciale

Truffa in danno dello Stato;

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

2. ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Caratteristiche del processo

Il processo di gestione delle risorse umane riguarda le operazioni di selezione e di assunzione del personale, nonché tutte quelle operazioni relative all'individuazione, alla gestione e al monitoraggio delle competenze individuali del personale all'interno dell'azienda.

Rischio potenziale

Il rischio teorico maggiore è riscontrabile nelle fasi di selezione/assunzione del personale.

Il rischio potenziale è quindi legato alla circostanza, di frequenza seppur minima, che possa essere assunto un soggetto segnalato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio in cambio di un vantaggio per ECOM.BROKER, quale prezzo di un'ipotetica corruzione.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite.

3. ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE E DI NEGOZIAZIONE DIRETTA CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Caratteristiche dell'attività

L'attività di partecipazione a gare pubbliche consiste nella formazione e presentazione dell'offerta nell'ambito di un bando di gara indetto da enti pubblici italiani o stranieri. In via alternativa rispetto alla partecipazione ad una gara pubblica, ECOM.BROKER potrebbe stipulare accordi per la prestazione della propria attività alla Pubblica Amministrazione a seguito di una trattativa diretta intavolata con quest'ultima.

Rischio potenziale

I rischi potenziali legati alla partecipazione ad una gara pubblica sono molteplici:

Parte speciale

- 1) potrebbe ipotizzarsi che chi agisce in nome e per conto di ECOM.BROKER corrompa o tenti di corrompere un pubblico funzionario al fine di veder preferita la propria offerta rispetto alle altre ovvero di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- 2) potrebbe ipotizzarsi che ECOM.BROKER produca della falsa documentazione a supporto della propria offerta;
- 3) potrebbe ipotizzarsi che ECOM.BROKER ponga in essere artifici e raggiri di ogni genere, per ottenere l'aggiudicazione della gara;
- 4) potrebbe ipotizzarsi che chi agisce in nome e per conto di ECOM.BROKER prometta denaro ad un terzo soggetto che vanti relazioni con un pubblico ufficiale a titolo di prezzo per l'opera di mediazione illecita con quest'ultimo.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Indebita percezione di erogazioni pubbliche;

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico;

Traffico di influenze illecite;

Turbata libertà degli incanti;

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

4. ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI*Caratteristiche dell'attività*

L'attività di acquisto riguarda la selezione dei fornitori con cui l'azienda sottoscrive rapporti contrattuali necessari al proprio funzionamento.

Rischio potenziale

Il rischio connesso allo svolgimento dell'attività di acquisto consiste nel fatto che la scelta di uno o più fornitori potrebbe derivare da accordi illeciti con pubblici funzionari.

Si tratterebbe, in buona sostanza, di un caso di "corruzione indiretta" che si potrebbe verificare tutte le volte in cui ECOM.BROKER, in cambio di favori da parte dei pubblici funzionari, si rivolga a fornitori dagli stessi indicati.

Reati ipotizzabili

Parte speciale

Reati di corruzione;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite.

5. ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Caratteristiche dell'attività

Per attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione si intendono tutte quelle attività in cui ECOM.BROKER entra in contatto con i funzionari della Pubblica Amministrazione, quali, ad esempio, le attività finalizzate all'ottenimento di permessi, autorizzazioni o concessioni e/o certificazioni, quelle inerenti alla gestione del contenzioso giudiziale e quelle relative all'adempimento degli obblighi di legge di natura tributaria, previdenziale ed assistenziale

Rischio potenziale

Il rischio connesso allo svolgimento delle attività di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione consiste nella possibilità che chi agisce in nome e per conto di ECOM.BROKER corrompa o tenti di corrompere un pubblico funzionario al fine di favorire la Società nell'ambito delle attività da svolgere e/o degli adempimenti da porre in essere.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione;

Corruzione in atti giudiziari;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite;

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

6. ATTIVITA' DI CONDUZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE E BUSINESS CENTER

Caratteristiche dell'attività

Per attività di conduzione di strutture turistiche e di *business center* si fa riferimento rispettivamente:

Parte speciale

- 1) alla gestione di case vacanze/affittacamere ed erogazione dei relativi servizi e forniture connesse e/o necessarie;
- 2) alla erogazione di servizi di ufficio arredato a tempo.

Rischio potenziale

Nell'ambito delle attività sopra menzionate (ed in particolare con riguardo alla n. 1), la Società entra necessariamente in contatto con il personale della Pubblica Amministrazione (ad esempio in occasione delle comunicazioni alla Questura dei dati anagrafici degli ospiti della struttura oltre che con riguardo al pagamento della tassa di soggiorno al Comune in cui è ubicata la struttura stessa ed in generale in occasione dell'adempimento degli obblighi di legge di natura tributaria).

In tal senso, il rischio connesso allo svolgimento delle attività di conduzione di strutture turistiche e di business center consiste nella possibilità che chi agisce in nome e per conto di ECOM.BROKER corrompa o tenti di corrompere un pubblico funzionario al fine di favorire la società nell'ambito delle attività da svolgere e/o degli adempimenti da porre in essere.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione;

Corruzione in atti giudiziari;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;

Traffico di influenze illecite.

10.3 Regole di condotta e protocolli

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la P.A., i destinatari del Modello, siano essi interni alla società od esterni ad essa (collaboratori), nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle "attività a rischio" devono tener conto di quanto indicato nelle presenti regole di condotta, che vengono adottate in linea con la normativa vigente, con il codice etico e comportamentale e con i protocolli aziendali adottati.

In particolare, è richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare quanto previsto in tutti i documenti di ECOM.BROKER, ivi compreso il presente Modello ed i protocolli da esso richiamati;
- ai soggetti esterni di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettare, come obbligo contrattuale, i valori di correttezza e trasparenza su cui poggia la Società, così come espressi nel Codice etico;

Parte speciale

- a tutti i destinatari del modello di documentare adeguatamente ogni operazione effettuata nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Ai destinatari del Modello (in via diretta per quelli interni e tramite l'introduzione di clausole contrattuali per quelli esterni) è fatto espresso divieto di:

- a) effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari o comunque titolari di pubbliche funzioni, nonché riceverle;
- b) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dagli usi locali. Gli omaggi consentiti sono, dunque, solamente quelli di modico valore, in conformità con quanto previsto dalle consuetudini, ed opportunamente documentati per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a qualsiasi altro soggetto da essi indicato;
- d) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- e) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano stati inizialmente erogati.

Protocolli

Si riportano qui di seguito i protocolli volti a contenere il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la PA:

- i rapporti con la PA devono essere gestiti in modo trasparente, lasciando traccia di ogni comunicazione tra ECOM.BROKER e l'ente pubblico;
- il sistema delle deleghe deve essere coerente con i poteri di rappresentanza conferiti agli organi amministrativi sociali (CdA, etc.) e deve consentire una gestione efficiente delle attività aziendali;
- è necessario prevedere puntuali attività di controllo gerarchico;
- il sistema delle procure all'esterno deve essere coerente con il sistema delle deleghe all'interno;
- all'interno di ciascun processo si esige una separazione tra soggetto/i che iniziano, eseguono e concludono un processo e soggetto/i che ne eseguono il controllo;
- ogni passaggio del processo va adeguatamente tracciato;
- il sistema premiale riguardante i soggetti con poteri di spesa devono basarsi su obiettivi ragionevoli e quindi possibili e raggiungibili;

Parte speciale

- gli incarichi conferiti ai consulenti devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito (il compenso deve essere in linea con le tariffe professionali o se si tratta di agenti le provvigioni devono essere congrue rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento);
- alle ispezioni amministrative, fiscali e previdenziali devono essere presenti soggetti a ciò delegati e la documentazione ed i verbali ad esse relativi devono essere debitamente conservati dalla funzione aziendale a ciò preposta; copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'OdV;
- nelle attività finalizzate all'ottenimento di permessi, autorizzazioni o concessioni e/o certificazioni, così come per la gestione del contenzioso giudiziale e degli adempimenti degli obblighi di legge di natura tributaria, previdenziale ed assistenziale, la Società provvede a conservare tutta la relativa documentazione;
- l'amministrazione di ECOM.BROKER provvede all'adempimento degli obblighi di legge di natura tributaria, previdenziale ed assistenziale e conserva tutta la relativa documentazione;
- i contratti stipulati con i Fornitori devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche;
- nessun tipo di pagamento deve essere effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo sui processi sensibili nei rapporti con la PA (ad esempio sulla destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc.) devono porre attenzione sull'attuazione degli stessi e, se del caso, riferire all'OdV in merito al verificarsi di situazioni di irregolarità;
- deve essere previsto un controllo periodico dei flussi finanziari aziendali e della documentazione aziendale;
- nel trattare con la PA di paesi esteri è bene consultare periodicamente il "rischio paese" rilevato (consultare l'indice *CPI-Corruption Perception Index* elaborato da *Transparency International Italia*- Confindustria);
- è necessaria la separazione funzionale tra chi gestisce le attività per le quali è stato richiesto un finanziamento da un ente pubblico e chi presenta la dichiarazione di finanziamento.

11. I REATI INFORMATICI

11.1 Premessa

Il presente paragrafo riguarda i reati previsti dall'articolo 24-*bis* del D.lgs. 231/2001 che è stato inserito nel Decreto ad opera della legge 18 marzo 2008, n. 48, recante "Ratifica ed

esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Budapest 23 novembre 2001) e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

In data 1° febbraio 2022 è entrata in vigore la Legge n. 238/2021, contenente "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020", con la quale sono state apportate delle modifiche ad alcune fattispecie del codice penale che costituiscono reati presupposto di cui all'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001.

Ulteriormente, attraverso la legge 28 giugno 2024 n. 90, recante "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici*", il legislatore ha provveduto a riformulare numerosi reati informatici, prevedendo aggravamenti del trattamento sanzionatorio, con conseguente modifica dell'art. 24 bis del Decreto 231/2001 riguardante la disciplina della responsabilità degli enti in ordine alla stessa tipologia di reati. Inoltre, attraverso la novella legislativa, è stato inserito nel catalogo dei reati 231 l'art. 629 c.p., limitatamente alla fattispecie di cui al comma 3, la c.d. estorsione informatica.

Si riporta qui di seguito un elenco, con breve descrizione, di quei reati che, sulla base della individuazione delle aree di rischio e delle attività aziendali in esse implicati, risultano di possibile realizzazione nell'ambito di ECOM.BROKER.

Art. 491 bis c.p. – [Falsità riguardanti] Documenti informatici

"Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".

La norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Capo III, Titolo VII, Libro II del codice penale, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (in quanto rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti).

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento viene formato o sottoscritto da persona diversa da quella indicata come mittente o sottoscrittore, con divergenza tra autore apparente e autore reale del documento (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione. Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene informazioni non vere. Nel falso ideologico, dunque, è lo stesso autore del documento che attesta fatti non rispondenti al vero. I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Parte speciale

Esempio: ECOM.BROKER trasmette alla Pubblica Amministrazione, attraverso una procedura telematica, un documento informatico destinato ad avere efficacia probatoria che riporti informazioni false.

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Il reato in esame si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso non autorizzato ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un danneggiamento di dati (si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico e proceda alla stampa di un documento contenuto nell'archivio, limitandosi ad eseguire una copia, oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza, altresì, nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema.

Mediante la L. 90/2024, inoltre, sono stati raddoppiati i limiti edittali per le ipotesi aggravate di cui al comma 2 (fatto commesso da pubblico ufficiale, etc.), oggi punite con la reclusione da tre a dieci anni; inoltre, sono state introdotte come ipotesi aggravate la minaccia di usare violenza alle cose o alle persone per commettere il reato (comma 2, n. 2) e l'aver conseguito la sottrazione di dati, informazioni o programmi, anche attraverso la riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità degli stessi al titolare (comma 2, n. 3). Infine, è stato previsto l'aumento dei limiti edittali in ogni caso qualora i fatti di cui ai commi 1 e 2 riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare, o relativi all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica etc. (in tal caso, il trattamento sanzionatorio per le ipotesi di cui al comma 1 è la reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni per le ipotesi aggravate di cui al comma 2).

Esempio: un dipendente di ECOM.BROKER accede abusivamente utilizzando, password indebitamente carpite, al sistema informatico di una società concorrente per prendere cognizione di dati riservati durante una negoziazione commerciale.

Art. 615 *quater* c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici.

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma”.

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615 *quater* c.p., dunque, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

Parte speciale

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici o password.

La norma punisce, inoltre, il rilascio di istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Anche tale fattispecie è stata modificata ad opera della L. 90/2024, attraverso la quale, al comma 1, è stato introdotto il dolo specifico di "vantaggio" al posto di quello di "profitto", mentre è stato previsto un aggravamento del trattamento sanzionatorio al ricorrere delle aggravanti dell'accesso abusivo di cui all'art. 615 *ter*, comma 2, n. 1 c.p. (reclusione da due a sei anni), nonché quando il fatto riguardi i sistemi di cui all'art. 615 *ter*, comma 3 (reclusione da tre a otto anni).

Esempio: un dipendente di ECOM.BROKER, al fine di ottenere un vantaggio, si procura abusivamente una password idonea ad accedere ad un sistema informatico protetto di una società concorrente.

Art. 617 *quater* c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale)) o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema".*

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Parte speciale

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o telematici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

La fattispecie è stata modificata ad opera della L. 90/2024, mediante cui:

- è stato aggravato il trattamento sanzionatorio (reclusione da quattro a dieci anni) per le ipotesi aggravate di cui al comma 4, tra le quali viene fatta rientrare la commissione del fatto in danno dei sistemi informatici o telematici di cui all'art. 615 *ter*, comma 3;
- è stata riformulata l'ipotesi aggravata di cui al comma 4, n. 2, che ad oggi riguarda anche il fatto commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, oltre che il fatto commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o delle funzioni e quello di chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Esempio: un dipendente di ECOMBROKER impedisce una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che una società concorrente trasmetta i dati per la partecipazione ad una trattativa.

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Anche la presente fattispecie è stata modificata dalla L. 90/2024, mediante cui:

- è stato aggravato il trattamento sanzionatorio per l'ipotesi base di cui al comma 1 (reclusione da due a sei anni);
- è stato riformulato il comma 2, che prevede la reclusione da tre a otto anni per le ipotesi aggravate di nuova introduzione (fatto commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o violazione di doveri, oppure

commessa da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, oppure dall'amministratore di sistema; uso di violenza o possesso di armi da parte del colpevole).

Esempio: un dipendente di ECOM.BROKER elimina o altera dei file di un programma informatico di un creditore della Società, al fine, ad esempio, di far sparire dati compromettenti o di celare la prova di un credito vantato da un fornitore nei confronti della Società.

Art. 635 *ter* c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.*

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)”.

La fattispecie è stata quasi integralmente riscritta ad opera della L. 90/2024 che, oltre ad aver modificato la rubrica e inasprito il trattamento sanzionatorio, ha altresì definito un nuovo ambito di tutela al comma 1 e riformulato le ipotesi aggravate dei commi 2 e 3.

Tale reato, nella formulazione vigente, è integrato dalla commissione di un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico. La novella del 2024 ha modificato l'oggetto della condotta, riprendendo l'elencazione contenuta all' art. 615 *ter*, comma 3; è stato, dunque, sostituito il previgente riferimento alla commissione del fatto in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da enti pubblici o da imprese esercenti servizi pubblici (modifica, questa, che ha determinato altresì la riformulazione della rubrica della

Parte speciale

norma, che ora fa riferimento al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico).

Mediante la riformulazione del secondo comma, è stata uniformata l'elencazione delle aggravanti a quella contenuta all'art. 615 *ter*, comma 2, prevedendo l'applicazione della pena della reclusione da tre a otto anni; il comma 3, di nuova introduzione, disciplina invece il concorso di circostanze, prevedendo la pena della reclusione da quattro a dodici anni.

Esempio: un dipendente di ECOM.BROKER distrugge documenti informatici detenuti dall'Autorità giudiziaria relativi ad una ipotetica indagine nei confronti della Società.

Art. 635 *quater* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato”.

Il reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis* c.p. (e cioè la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Anche in questo caso, l'articolo è stato modificato dalla L. 90/2024 che ha inasprito il trattamento sanzionatorio (reclusione da due a sei anni per il comma 1 e reclusione da tre a otto anni per il comma 2) ed ha riformulato le ipotesi aggravate di cui al comma 2.

Si veda l'esempio di modalità di commissione dell'illecito indicato in corrispondenza del reato di cui all'art. 635-*bis* c.p., qualora la condotta abbia come conseguenza la distruzione, il danneggiamento o l'inservibilità di un sistema informatico o telematico altrui (per es., di un concorrente).

Art. 635 *quinquies* c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse

Parte speciale

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).”

Tale fattispecie è stata integralmente riformulata ad opera della L. 90/2024.

Il vigente comma 1 punisce chiunque, mediante le condotte di cui all' art. 635 *bis* c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La disposizione è applicabile salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Rispetto alla previgente formulazione, è stato aggravato il trattamento sanzionatorio ed è stato modificato l'oggetto del reato, essendo stata sostituita la nozione di “servizi informatici o telematici di pubblica utilità” con quella di “servizi informatici o telematici di pubblico interesse”, la condotta, tuttavia, pur con una diversa formulazione normativa, è rimasta sostanzialmente invariata.

Inoltre, al comma 2 sono state aggiunte le ipotesi aggravate, che comportano l'applicazione della pena della reclusione da 3 a 8 anni; infine, al comma 3 è stato disciplinato il concorso di circostanze, con la previsione che la pena è della reclusione da 4 a 12 anni.

Esempio: un dipendente della Società, attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, danneggia sistemi informatici o telematici dell'Autorità giudiziaria (in caso di pendenza di una ipotetica indagine nei confronti della Società).

11.2 Le attività aziendali da cui potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati informatici

Come detto, tra le attività sensibili ai fini dell'art. 24-*bis* del Decreto sono incluse tutte le attività in cui è previsto l'utilizzo di sistemi informatici e telematici e, pertanto, non è possibile aprioristicamente limitare alcun ambito di attività aziendale potenzialmente esposta al presente Rischio Reato.

Tali delitti sono reati comuni che possono essere commessi dai dipendenti della Società, i quali fanno uso di sistemi informatici e telematici; la possibilità di commetterli è pertanto trasversale alla Società stessa.

Ogni Direzione e Funzione aziendale è quindi, ai limitati fini dei reati in commento, una potenziale Area Sensibile.

11.3 Regole di condotta e protocolli

Con riguardo all'utilizzo e gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, tutti coloro che operano per conto di ECOM.BROKER debbono conformarsi ai seguenti comportamenti:

- rispetto delle policy aventi ad oggetto la gestione della sicurezza informatica, l'utilizzo degli strumenti informatici e delle reti aziendali;
- utilizzo dei personal computer per i soli ambiti inerenti all'attività lavorativa;
- utilizzo delle unità di rete come aree di condivisione strettamente professionale;
- utilizzo e corretta conservazione delle password della Società;
- immodificabilità delle configurazioni impostate sul personal computer di ciascuno.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a Terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o alterando dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo, ovvero mediante l'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura;
- utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, falsificare, alterare o eliminare il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;

Parte speciale

- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi della Pubblica Amministrazione o di terzi per ottenere e/o modificare informazioni a vantaggio della Società.

Nell'ambito delle specificità operative di ECOM.BROKER possono essere menzionati a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti controlli esistenti:

- definizione delle responsabilità relative: all'utilizzo di Internet, dei servizi di Posta Elettronica, della rete aziendale e dei telefoni in dotazione, quali strumento a fini esclusivi di lavoro;
- controlli automatici volti a bloccare una sessione inattiva o ad effettuare il log-off di terminali inattivi connessi alla rete aziendale;
- definizione di programmi volti a limitare l'effetto di software dannosi e ripristinare il corretto funzionamento dei sistemi: sull'intera rete della Società (personal computer e server) è installato un *software antivirus*;
- codici di identificazione personale (*user-id*) ed una parola chiave segreta (*password*), che non può essere ceduta a terzi neppure temporaneamente;
- definizione di requisiti relativi alle password, in termini di lunghezza minima, scadenza, *history*, *lockout* e complessità;
- *review* periodica delle utenze di accesso alle applicazioni aziendali;
- review periodica in relazione all'integrità ed autenticità dei dati trasmessi su reti pubbliche, quali ad esempio la firma digitale;
- divieto di procedere all'installazione di qualsiasi *software* o *hardware* senza preventiva autorizzazione;
- definizione di firewall;
- definizione del protocollo standard VPN (Virtual Private Network) per le connessioni da remoto verso la intranet aziendale;
- custodia delle macchine all'interno di sale server il cui accesso è limitato;
- definizione dei processi di creazione, modifica e cancellazione dei profili di accesso ai sistemi informativi in caso di ingresso di un nuovo dipendente, di dimissioni o di cambio ufficio;
- definizione ed applicazione di sistemi di tracciatura degli accessi ai sistemi e delle transazioni che presuppongono modifiche ai dati eseguite dagli utenti.

12. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

12.1 Premessa

L'art. 25 *bis*.1 del Decreto include talune fattispecie criminose realizzate in danno dell'attività industriale o commerciale.

Si riporta qui di seguito, con breve descrizione, il disposto degli artt. 513 e 513 *bis* del codice penale che, sulla base della individuazione delle aree di rischio e delle attività aziendali in esse implicati, risultano di possibile realizzazione nell'ambito di ECOM.BROKER con particolare riferimento alla attività di conduzione di strutture turistiche.

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.

La norma è volta a garantire il normale esercizio dell'attività industriale o commerciale svolta dai privati, la cui lesione incide sull'ordine economico nazionale. Si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato. La condotta tipica può essere realizzata attraverso due possibili modalità: con violenza ovvero mediante l'uso di mezzi fraudolenti.

Esempio: ECOM.BROKER, allo scopo di turbare l'esercizio di una struttura turistica ubicata in adiacenza dei propri locali, danneggia gli impianti della struttura concorrente.

Art. 513 *bis* c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza

“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.

Si tratta di un reato proprio in quanto può essere commesso solo dal soggetto che esercita un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva. La norma sanziona le condotte illecite concorrenziali esercitate mediante l'uso di violenza o minaccia.

Esempio: ECOM.BROKER minaccia gravi ritorsioni al titolare di una struttura turistica ubicata in adiacenza dei propri locali.

Parte speciale

12.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati contro l'industria o il commercio

Attraverso un'analisi svolta sulle principali aree di attività di ECOM.BROKER, si ritiene che l'attività aziendale che potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati in oggetto è quella inerente alla conduzione di strutture turistiche e di *business center*.

1. ATTIVITA' DI CONDUZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE E BUSINESS CENTER

Caratteristiche dell'attività

Per attività di conduzione di strutture turistiche e di *business center* si fa riferimento rispettivamente:

- 1) alla gestione di case vacanze/affittacamere ed erogazione dei relativi servizi e forniture connesse e/o necessarie;
- 2) alla erogazione di servizi di ufficio arredato a tempo.

Rischio potenziale

L'attività può divenire occasione della commissione delle fattispecie di reato sopra descritte in quanto ECOM.BROKER, al fine di incrementare il volume di affari delle proprie strutture turistiche e di business center, potrebbe realizzare atti di illecita concorrenza mediante l'uso di violenza o minaccia.

Reati configurabili

Turbata libertà dell'industria o del commercio

Illecita concorrenza con minaccia o violenza

12.3 Regole di condotta e protocolli

Protocolli

Si riportano qui di seguito alcune indicazioni in grado di contenere il rischio di commissione dei reati sopra indicati:

- Improntare l'operato della società in linea con i principi e valori espressi nel Codice etico e nel presente Modello;
- Rispettare la normativa in materia e le procedure adottate dalla Società;

Parte speciale

- Astenersi dal porre in essere qualsivoglia atto di violenza o minaccia allo scopo di agevolare le attività di gestione delle strutture turistiche e/o di business center di ECOMBROKER;
- Informare l'Odv su eventuali circostanze per le quali vi sia il sospetto della realizzazione dei reati in analisi.

13. I REATI SOCIETARI

13.1 Premessa

I soggetti di fatto

I reati societari, assieme a quelli contro la Pubblica Amministrazione, costituiscono il “cuore” degli illeciti suscettibili di determinare una responsabilità amministrativa da reato in capo agli enti.

Preliminarmente va precisato che, sebbene la maggior parte di tali reati siano da considerarsi “propri” (vale a dire reati che possono essere commessi soltanto da soggetti che rivestono una determinata qualifica, quali amministratori, direttori generali, liquidatori, sindaci, etc.), risponderanno dei delitti in oggetto anche coloro che tali cariche svolgano “di fatto”, in maniera continuativa e significativa, così come disposto dall'art. 2639 c.c. Da ciò ne deriva che non sarà sufficiente, affinché l'ente possa essere esonerato da responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01, che colui il quale abbia commesso un reato nell'interesse o a vantaggio dello stesso non rivesta formalmente alcuna delle qualifiche indicate nelle singole fattispecie.

Si riporta qui di seguito un elenco, con breve descrizione, dei soli reati che, sulla base della individuazione delle aree di rischio e dei processi aziendali in esse implicati, risultano di possibile commissione da parte di ECOM.BROKER.

False comunicazioni sociali.

Il reato di false comunicazioni sociali è regolato dagli artt. 2621 e 2622 c.c. che disciplinano, rispettivamente, i delitti di false comunicazioni sociali e di false comunicazioni sociali delle società quotate (solo la prima di diretto interesse per ECOM.BROKER). Sebbene la fattispecie in esame sia più comunemente nota come “falso in bilancio”, la condotta incriminata riguarda la falsificazione di tutte le comunicazioni sociali previste dalla legge.

Le due fattispecie, soggette più volte a revisioni normative, sono state da ultimo riformate dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 che, sostanzialmente:

- ha trasformato la fattispecie di cui all'art. 2621 c.c., da contravvenzione a delitto, essendo stata prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni;

Parte speciale

- ha introdotto di seguito all'art. 2621 gli artt. 2621-*bis* e 2621-*ter*, che disciplinano i casi di false comunicazioni sociali di lieve entità e quelli penalmente irrilevanti (i primi, comunque, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001);
- ha trasformato la vecchia fattispecie dell'art. 2622 c.c., prima formulata quale reato di danno, in reato di pericolo, prevedendo che siano puniti più gravemente rispetto alle condotte disciplinate dall'art. 2621 c.c. non più quelle che abbiano arrecato un danno alla società, ai soci o ai creditori della medesima, bensì quelle che poste in essere nell'ambito di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea (la sanzione attualmente prevista è quella della reclusione da 3 a 8 anni);
- ha eliminato le soglie di non punibilità precedentemente previste.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La fattispecie di reato in esame può essere commessa mediante due condotte – una attiva, consistente nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ed una omissiva, consistente nell'omissione di fatti materiali la cui comunicazione è resa obbligatoria dalla legge – sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Si precisa che:

- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte quelle dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter - 2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-bis c.c.;
- la concreta idoneità, di nuova introduzione, ad indurre altri in errore mira ad evidenziare la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie, escludendo dunque le condotte che non si traducono in una effettiva offesa del bene giuridico tutelato;

Parte speciale

- l'eliminazione (ad opera della L. 69/15) dell'espressione letterale "ancorché oggetto di valutazione" riferita ai fatti materiali non rispondenti al vero è indice della volontà di non attribuire rilevanza penale alle attività di "mera" valutazione;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- i fatti materiali falsi o omissi devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene;
- con l'introduzione *ex novo* dell'avverbio "consapevolmente", la norma richiede ora - sotto il profilo dell'elemento soggettivo - una consapevolezza piena e certa dell'esposizione non conforme al vero o falsa per reticenza;
- la pena della reclusione da uno a cinque anni si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di ottenere un finanziamento da un istituto di credito, altera i dati di bilancio circa la propria situazione patrimoniale.

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Le condotte, di natura identica rispetto a quelle previste nell'art. 2621 c.c., sono punite meno gravemente ove, tenuto conto della loro portata o dei concreti effetti lesivi della condotta, possano ritenersi di "lieve entità" (valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice). Allo stesso modo, si applica la stessa pena quando le false comunicazioni sociali riguardano società che possano dimostrare il possesso congiunto di tre requisiti indicati all'art. 1 comma 2 della legge fallimentare (aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila).

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.

Il comma 1 della norma in esame punisce a titolo di illecito amministrativo l’ostacolo o l’impedimento - realizzati attraverso l’occultamento di documenti o con altri idonei artifici - delle funzioni di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (ad esempio, collegio sindacale).

Le stesse funzioni ottengono una protezione (mediata) sul piano penale solo qualora dal fatto derivi un danno ai soci, il cui patrimonio è il bene oggetto di tutela della disposizione contenuta nel comma 2.

Si tratta di illecito proprio degli amministratori (anche di fatto), per la cui configurabilità è necessario e sufficiente il dolo generico.

Esempio: ECOM.BROKER, occultando dei documenti, impedisce al socio che vanti un credito nei confronti della società di accedere alla documentazione necessaria a quantificarlo.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La fattispecie in esame è volta a sanzionare il comportamento degli amministratori della società che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge di riduzione del capitale sociale, restituiscano – anche in forme simulate – i conferimenti ai soci ovvero liberino gli stessi dall’obbligo di eseguirli, determinando una illegittima riduzione del capitale sociale che costituisce la principale garanzia per i terzi.

Esempio: l’amministratore della Società, simulando un prestito di una somma di denaro al socio, restituisce in tutto o in parte i conferimenti da questi eseguiti.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Parte speciale

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

La condotta può consistere alternativamente nella ripartizione di utili o acconti su utili non ancora conseguiti (o comunque destinati a riserva legale) ovvero nella ripartizione di riserve non distribuibili, a scapito del capitale sociale.

Il comma 2 prevede una speciale causa di non punibilità, consistente nella restituzione degli utili o nella ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Esempio: ECOM.BROKER effettua una ripartizione di utili attingendo dalle riserve non distribuibili. Tali utili vengono poi utilizzati per sottoscrivere un aumento del capitale sociale.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

La condotta consiste nell'acquisto o nella sottoscrizione di quote sociali effettuati fuori dei casi consentiti dalla legge, che comportino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

La causa di estinzione del reato di cui al comma III non esclude la responsabilità amministrativa della società, ai sensi dell'art. 8 del Decreto.

Esempio: ECOM.BROKER, per finanziare un aumento del capitale sociale, procede alla sottoscrizione di quote proprie in violazione di quanto disposto dall'art. 2474 c.c.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

Parte speciale

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

La condotta è da individuarsi nelle riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, effettuate in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, che cagionino un effettivo danno agli stessi. Tali eventi straordinari nella vita di una società possono, infatti, rappresentare momenti critici per i creditori, che vedono intaccata la loro garanzia patrimoniale.

La causa di estinzione del reato prevista dal comma II non esclude la responsabilità amministrativa dell'ente, così come disposto dall'art. 8 del Decreto.

Esempio: ECOM.BROKER procede alla fusione con una società fortemente indebitata, omettendo le formalità di cui agli artt. 2501 ss. c.c., impedendo in tal modo ai propri creditori di opporsi all'operazione.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

La condotta del reato in oggetto è costituita dalla formazione o dall'aumento fittizio, anche solo in parte, del capitale di una società, attraverso tre specifiche modalità:

- 1) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- 2) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- 3) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Esempio: ECOM.BROKER procede ad un aumento di capitale mediante una rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli

Parte speciale

obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

La presente fattispecie di reato, interamente riformulata e rubricata come "Corruzione tra privati" per mezzo dell'art. 1 c. 76 della L. 190/2012, è stata successivamente interessata da un ulteriore intervento legislativo per mezzo dell'art. 3 del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, nonché dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (c.d. "Spazzacorrotti"), mediante cui il legislatore ha disposto la procedibilità d'ufficio del reato, in precedenza perseguibile a querela di parte.

Ai fini del D.lgs. n. 231/2001 rileva la sola fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 2635 c.c. cioè il delitto commesso dal soggetto corruttore per avvantaggiare la sua società di appartenenza (c.d. corruzione attiva). In particolare, il reato è costituito dalla condotta di colui che, anche per interposta persona, offre dà o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o dei loro obblighi di fedeltà. Il D.lgs. n. 38/2017 ha così modificato il testo dell'art. 2635 c.c. introducendo le seguenti novità:

- l'eliminazione dal comma 1 dell'art. 2635 c.c. del «*nocumento alla società*» quale elemento necessario ai fini della configurabilità del reato; ciò comporta un'anticipazione del momento consumativo del reato e pone l'accento non più sul danno subito dalla società in seguito alla condotta delittuosa, ma sulla violazione da parte del corrotto degli obblighi di ufficio o di fedeltà;
- l'inclusione tra gli autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e controllo, di chi svolge un'attività lavorativa esercitando funzioni direttive presso la società o gli enti privati; tale inclusione è coerente – come indicato nella Relazione Illustrativa di accompagnamento allo schema di decreto legislativo – con il principio generale in materia di reati societari, di cui all'art. 2639 c.c., relativo

Parte speciale

all'estensione delle qualifiche soggettive al soggetto qualificato dalla giurisprudenza come «amministratore di fatto»;

- la punibilità di colui che, «anche per **interposta persona**, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma»; tale integrazione, comporta la rilevanza, ai fini della configurabilità del reato, della condotta di colui che commette il reato indirettamente, avvalendosi dell'operato di terzi.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di carpire informazioni riservate su una società concorrente, corrisponde una somma di denaro al Direttore Generale di quest'ultima.

Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

La presente fattispecie di reato è stata introdotta *ex novo* dall'art. 4 del D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38. Anche in questo caso – come per il reato di corruzione tra privati *ex art. 2635 c.c.* – in ottica 231, rileva solamente il lato attivo dell'atto corruttivo, dato il richiamo che il D.Lgs. n. 231/2001 fa solo al primo comma dell'art. 2635 bis c.c. In particolare, il reato è costituito dalla condotta di colui che dà o promette denaro o altra utilità agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, nonché a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti, affinché compiano o omettano atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o dei loro obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La L. 9 gennaio 2019 n. 3, eliminando il previgente terzo comma, analogamente a quanto previsto per il delitto di corruzione tra privati, ha reso la fattispecie procedibile d'ufficio.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di carpire informazioni riservate su una società concorrente, promette una somma di denaro al Direttore Generale di quest'ultima, che però non accetta la promessa.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al Regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative”.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai **dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari**, dai sindaci e dai liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o comunque tenute ad obblighi nei confronti delle medesime autorità.

La condotta consiste nell'ostacolare le funzioni di vigilanza dell'autorità o esponendo fatti non veritieri nelle comunicazioni inviate alla stessa autorità (eventualmente anche occultando fatti che si aveva l'obbligo di comunicare) riguardanti la situazione della società, ovvero in qualsiasi altra forma, anche omettendo le comunicazioni dovute all'autorità.

Il D.lgs. 224/2023 ha modificato il comma 3 *bis* dell'articolo, così adeguando la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento UE 2021/23, che disciplina le modalità di gestione e risoluzione delle situazioni di crisi delle controparti centrali (c.d. CCP) aventi sede in Italia.

Esempio: ECOM.BROKER, in una comunicazione rivolta all'IVASS, occulta volontariamente fatti che aveva l'obbligo di comunicare al fine di ostacolare la funzione di controllo dell'autorità.

13.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno o più reati societari

1. ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Caratteristiche dell'attività

Tale attività consiste nell'insieme di operazioni volte ad analizzare i flussi di cassa, a programmare i flussi finanziari, a valutare gli investimenti effettuati e la loro redditività, alla registrazione dei movimenti contabili, alla predisposizione della rendicontazione societaria preventiva e consuntiva (*budget* e bilancio d'esercizio), a relazionare la direzione sull'andamento della gestione nel periodo considerato e alla gestione della fiscalità aziendale.

Rischio potenziale:

L'attività può essere occasione della commissione di diverse fattispecie di reato e presenta molteplici rischi da monitorare.

Si deve distinguere quindi tra le seguenti attività:

- Attività di rendicontazione (registrazioni contabili, *budget*, ecc.) ed approvazione del bilancio d'esercizio

Il rischio potenziale è connesso alla possibile alterazione, falsificazione od occultamento di dati e di informazioni alla base delle successive registrazioni contabili, così da fornire una rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società difforme da quella reale. I soggetti responsabili sono individuabili quindi tanto nei componenti dell'Organo amministrativo, quanto nei responsabili delle varie funzioni aziendali.

- Attività di controllo

Il rischio è configurabile nel momento in cui ECOM.BROKER impedisca od ostacoli le attività di controllo o di revisione previste dalla legge mediante l'occultamento di documenti o comunque mediante altri artifici. Tale rischio è configurabile in capo al CdA o in capo a coloro che hanno agito per conto dello stesso.

Reati ipotizzabili

False comunicazioni sociali (anche di lieve entità)

Impedito controllo

Indebita restituzione dei conferimenti

Parte speciale

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve

Illecite operazioni sulle azioni o sulle quote sociali

Operazioni in pregiudizio dei creditori

Formazione fittizia del capitale

Corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

2. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Caratteristiche dell'attività

L'acquisto di beni e servizi consiste nelle attività di selezione dei fornitori, di conclusione del contratto di acquisto, e di pagamento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'azienda.

Rischio potenziale:

Il rischio principale connesso all'attività di acquisto di beni e servizi relativamente ai reati in oggetto si sostanzia, prevalentemente, nella possibilità di verifica di condotte di natura corruttiva: in questo senso, sussiste il rischio di corruzione tra privati nelle fasi di identificazione del fornitore e di stipula di un contratto di acquisto, dal momento che ECOM.BROKER, per indurre uno dei soggetti apicali (amministratore, direttore generale etc.) di una società terza e compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti alla sua funzione, potrebbe ricompensare lo stesso soggetto apicale selezionando uno specifico fornitore di beni o servizi da questo indicatogli.

Reati configurabili

Corruzione tra privati

Istigazione alla corruzione tra privati

3. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Caratteristiche dell'attività

Il processo di gestione delle risorse umane riguarda le operazioni di selezione e di assunzione del personale, nonché tutte quelle operazioni relative all'attività di gestione dei dipendenti all'interno dell'azienda (ivi compresa la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza).

Rischio potenziale:

Il rischio principale connesso all'attività di acquisto di beni e servizi relativamente ai reati in oggetto si sostanzia, prevalentemente, nella possibilità di verifica di condotte di natura corruttiva: in questo senso, sussiste il rischio di corruzione tra privati nelle fasi selezione e assunzione del personale, dal momento che ECOM.BROKER, per indurre uno dei soggetti apicali (amministratore, direttore generale etc.) di una società terza e compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti alla sua funzione, potrebbe ricompensare lo stesso soggetto apicale impiegando presso l'azienda un soggetto da questo indicatogli.

Reati configurabili

Corruzione tra privati

Istigazione alla corruzione tra privati

4. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA*Caratteristiche dell'attività*

L'ambito di attività principale di ECOM.BROKER è quello dell'intermediazione assicurativa (con l'esclusione espressa dell'attività di riassicurazione, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo), attività questa ricompresa nel concetto di "distribuzione assicurativa" come definito all'art. 2, comma 1, lett. q) del Regolamento IVASS n. 40 del 2/08/2018 e ss.mm.ii. e consistente nel "fornire consulenza in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti, ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri eventualmente scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi".

Rischio potenziale:

Il rischio principale connesso all'attività di intermediazione assicurativa si sostanzia, prevalentemente, nella possibilità di verifica di condotte di natura corruttiva: in questo senso, sussiste il rischio di corruzione tra privati dal momento che ECOM.BROKER potrebbe corrompere uno dei soggetti apicali (amministratore, direttore generale etc.) di una società terza, corrispondendogli o promettendogli denaro o altra utilità, allo scopo di

Parte speciale

indurlo a sottoscrivere, per conto della società da questi rappresentata, delle polizze assicurative inutili o comunque non vantaggiose.

Reati configurabili

Corruzione tra privati

Istigazione alla corruzione tra privati

13.3 Regole di condotta e protocolli

Al fine di prevenire la commissione di reati societari, i destinatari del Modello, siano essi interni all'ente od esterni ad esso, devono conoscere e rispettare le norme civilistiche in tema di rendicontazione.

Oltre a ciò, i medesimi soggetti devono necessariamente:

- essere informati sull'adozione del Modello e rispettarne come obbligo contrattuale i valori di correttezza e di trasparenza nella gestione dei sistemi amministrativo, contabile e finanziario previsti da ECOM.BROKER;
- collaborare con gli organi sociali e con i soggetti esterni all'azienda cui sono affidate attività di verifica; in particolar modo, i rapporti con i revisori della società e con i membri del Collegio Sindacale devono essere tenuti da parte di soggetti a ciò espressamente delegati cui compete la redazione di un'informativa da trasmettere agli organi sociali competenti nel caso in cui vengano commessi errori od omissioni da parte dei revisori;
- uniformarsi ai protocolli previsti dal Modello in merito al sistema amministrativo, contabile e finanziario.

In particolare, ai destinatari del Modello (in via diretta per quelli interni e tramite l'introduzione di clausole contrattuali per quelli esterni) è fatto *divieto* di:

- a) rappresentare o trasmettere nelle relazioni o in comunicazioni sociali "previste dalla legge" dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla reale situazione economica patrimoniale e finanziaria di ECOM.BROKER;
- b) omettere informazioni obbligatorie per legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- c) occultare documenti o usare altri mezzi fraudolenti per ostacolare o impedire lo svolgimento di attività di controllo e di revisione;
- d) omettere o ritardare l'invio di documenti e comunicazioni all'OdV o comunque ostacolarne in alcun modo l'attività;

Parte speciale

- e) omettere di effettuare senza la dovuta accuratezza e tempestività tutte le segnalazioni periodiche richieste dalla legge;
- f) effettuare elargizioni di denaro, ovvero ricompensare con qualunque altra utilità, amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di società o enti privati terzi, allo scopo di indurre gli stessi a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
- g) distribuire nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dagli usi locali.

Protocolli

Al fine di predisporre ulteriori documenti interni, integrare, o semplicemente confermare quanto previsto in quelli già esistenti, si riportano qui di seguito i protocolli in grado di contenere il rischio di commissione dei reati societari:

- esigere il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di rendicontazione economico, finanziaria e patrimoniale (consuntiva e preventiva);
- esigere il comportamento collaborativo e responsabile degli amministratori nello svolgimento delle attività di controllo;
- garantire la trasmissione dei dati tra gli organi sociali in maniera tale da essere documentata e tracciabile;
- prevedere una minima formazione di base in materia di rendicontazione economica, finanziaria e patrimoniale;
- prevedere una formazione periodica degli amministratori, del *management* e dei dipendenti sulle regole in materia di *corporate governance*;
- garantire ai membri del Collegio Sindacale l'effettiva possibilità di eseguire atti di ispezione e controllo e mettere a loro disposizione con largo anticipo i documenti necessari prima di ogni riunione assembleare;
- prevedere un sistema di responsabilità del vertice aziendale e un sistema di deleghe coerenti anche in tema di *corporate governance*;
- prevedere procedure per la disciplina delle operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria;
- assicurare che l'individuazione e la selezione di fornitori di beni o servizi avvenga esclusivamente sulla base di criteri di convenienza economica;
- assicurare che la ricerca e l'assunzione di risorse umane venga effettuata solamente in seguito ad un reale bisogno manifestato da una funzione aziendale e rispettando

Parte speciale

un processo che conduca all'assunzione del candidato che corrisponda maggiormente alle specifiche del profilo preindividuato.

14. I REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

14.1 Premessa

Con il D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, adottato in attuazione dell'art. 1, l. 3 agosto 2007, n. 123 – volto al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo – il legislatore ha stabilito che i Modelli di organizzazione e di gestione, per risultare idonei ed avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa degli enti da reato, devono prevedere un sistema aziendale che garantisca l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. In quest'ottica, con l'art. 30 dello stesso D.lgs. n. 81/08, si è provveduto a modificare l'art. 25 *septies* D.lgs. n. 231/01, di modo che, laddove a seguito della violazione di quanto disposto dal decreto medesimo, dovessero verificarsi i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose, ne risponderà in via amministrativa anche l'ente.

589 c.p. – Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sei anni”.

La condotta del reato in oggetto si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.

Costituisce, per ciò che ci interessa, circostanza aggravante l'aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; sono ricomprese in tale categoria non solo le norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

Esempio: ECOM.BROKER non ottempera a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e, a causa di tale inadempienza, si verifica un infortunio con conseguenze letali.

590 c.p. – Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni”.

La condotta si sostanzia in un comportamento colposo dal quale derivi una lesione personale. La pena è aumentata se la lesione è *grave* (se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure, ancora, se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo) o *gravissima* (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso).

Esempio: ECOM.BROKER non ottempera a quanto prescritto dal d.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e, a causa di tale inadempienza, si verifica un incidente da cui derivano per la vittima lesioni personali.

14.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione di reati di omicidio colposo o di lesioni colpose a seguito della violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro

1. ATTIVITÀ DI TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Caratteristiche del processo

L’attività di tutela della sicurezza sul lavoro consiste in tutti quegli accorgimenti di carattere amministrativo, organizzativo e procedurale volti a garantire un adeguato livello di sicurezza di tutto il personale impiegato, in linea con quanto indicato dal D.Lgs n. 81/08.

Rischio potenziale:

Il rischio potenziale si ravvisa in tutte quelle situazioni in cui non si osservino le norme antinfortunistiche e/o le procedure interne previste a riguardo, esponendo in tal modo i lavoratori al pericolo di infortuni da cui derivi la morte o una lesione.

Simili situazioni determinano una responsabilità in capo alla società se dal fatto illecito la stessa ne abbia conseguito un vantaggio quale, ad esempio, un risparmio in termini di costi.

Reati configurabili

Omicidio colposo

Lesioni personali colpose gravi o gravissime

14.3 Regole di condotta e protocolli

Protocolli

Al fine di predisporre ulteriori documenti interni, integrare o semplicemente confermare quanto previsto in quelli già esistenti, si riportano qui di seguito alcune indicazioni in grado di contenere il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo o di lesioni colpose a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro:

- prevedere che la società, unitamente al presente modello, abbia provveduto a dotarsi, ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 81/2008, di un documento di valutazione del rischio, deve provvedere ad aggiornarlo a seguito del mutamento dell'organigramma societario ovvero qualora si riscontri la necessità di implementare il sistema di sicurezza aziendale;
- prevedere forme di "protezione oggettiva", nel senso di adottare "le misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate ed ad accorgimenti generalmente acquisiti", nonché "forme di protezione soggettiva" e quindi prevedere attività di informazione e formazione rivolte ai lavoratori circa i rischi specifici dell'attività lavorativa e le misure idonee per evitare tali rischi o ridurli al minimo;
- prevedere un sistema di controllo sul grado di conformità alle procedure interne in tema di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro articolato su due livelli: un primo relativo a controlli di natura tecnico-operativa, attuabile dal Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente rilevante); un secondo relativo a controlli operati dall'OdV sull'efficienza e l'efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 81/08;
- predisporre corsi di formazione, sensibilizzazione ed aggiornamento del personale sul tema delle problematiche in materia antinfortunistica.

È inoltre fatto obbligo ai destinatari del Modello di attenersi alle seguenti prescrizioni:

Parte speciale

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- evitare di intraprendere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

15. I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO (ART. 25 OCTIES) NONCHÉ I DELITTI IN MATERI DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (ART. 25 OCTIES.1)

15.1 Premessa

L'articolo 25-*octies* del D.lgs. n. 231/01 è stato introdotto dal D.lgs. n. 231/07, il quale, nell'effettuare un formale e sostanziale riordino della normativa antiriciclaggio vigente nel nostro ordinamento giuridico ha, altresì, esteso la responsabilità amministrativa degli Enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.). La Legge n. 186/2014 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio" ha poi introdotto nel D.lgs. n.231/01 il reato di autoriciclaggio (articolo 648-*ter*.1 c.p.).

Inoltre, l'articolo 64, comma 1, lettera f) del suddetto D.lgs. n. 231/07 ha abrogato i commi 5 e 6 dell'articolo 10 della Legge n. 146/2006, che sancivano la responsabilità dell'Ente in relazione ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articoli 648-*bis* e 648-*ter* c.p.) caratterizzati dagli elementi della transnazionalità.

Ne consegue che ai sensi dell'articolo 25-*octies* del D.lgs. n. 231/01, l'Ente è oggi punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di capitali illeciti e autoriciclaggio anche se compiuti in ambito prettamente nazionale, sempre che da tali reati ne derivi un interesse o vantaggio a beneficio dell'Ente stesso.

Solo ai fini di una più completa ed esaustiva analisi della normativa di riferimento, è appena il caso di evidenziare che il D.lgs. n. 231/07 – che, come detto, costituisce il principale

Parte speciale

riferimento normativo in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo – è stato profondamente modificato, rispetto alla sua versione originaria, da due importanti interventi normativi attuativi, rispettivamente, della IV e della V Direttiva Europea Antiriciclaggio. Si tratta, invero, dei D.lgs. 90/2017 e D.lgs. n. 125/2019 che, come noto, hanno potenziato il complesso sistema normativo di prevenzione in materia di antiriciclaggio, estendendo la platea dei soggetti destinatari dei relativi obblighi ed introducendo numerosi elementi di novità con riguardo alle misure di adeguata verifica della clientela, alla valutazione del rischio (*risk-based approach*), alla segnalazione delle operazioni sospette ed al regime sanzionatorio.

È opportuno in questa sede precisare che, tra le modifiche apportate dal D.lgs. 90/2017 l'Organismo di Vigilanza è stato escluso dal novero dei soggetti obbligati a vigilare sulla specifica osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/2007, restando invece obbligati in tal senso i componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia, per le finalità che interessano in questa sede, giova evidenziare che rimane fermo l'obbligo di vigilanza dell'OdV sull'adeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, anche con riguardo alla prevenzione dei reati di riciclaggio di cui all'art. 25 *octies* del D.lgs. 231/2001.

In proposito, occorre precisare che le stesse fattispecie sono state tutte interessate da interventi di revisione normativa più o meno consistenti in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 195, per mezzo del quale si è provveduto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale (c.d. "VI Direttiva Europea Antiriciclaggio").

Quanto all'art. 25 *octies*.1 del Decreto, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 184, testo di legge emanato in attuazione della legge delega 22 aprile 2021 n. 53 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea", l'Italia ha adeguato la propria normativa alla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; lo scopo perseguito attraverso l'adozione dello stesso testo legislativo è stato quello di introdurre nuovi strumenti di lotta alle frodi che interessano mezzi di pagamento di nuova concezione (come, ad esempio, le valute elettroniche).

Per mezzo del decreto, oltre a definire concetti del tutto nuovi agli effetti della legge penale (quali, ad esempio, "mezzo di scambio digitale", "valuta virtuale" etc.), si è provveduto sia all'innovazione della normativa penalistica (attraverso la modifica alcuni articoli del codice penale e l'aggiunta di fattispecie del tutto nuove) che, contestualmente, all'estensione della disciplina della responsabilità da reato degli enti anche ai delitti riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, introducendo allo scopo all'interno del D.Lgs. n.

231/2001 il nuovo art. 25-octies.1.

Il fine che si è inteso perseguire con l'adozione della nuova normativa è stato quello di approntare specifici strumenti di tutela nei confronti di condotte delittuose che vengono a configurarsi in un settore nuovo quale quello dei pagamenti dematerializzati, nell'intento di salvaguardare la sicurezza degli scambi economici e tutelare gli utenti da insidie e frodi sempre più sofisticate.

Ulteriormente, Con la L. 9 ottobre 2023 n. 137 – di conversione del D.L. 10 agosto 2023 n. 105 – il legislatore ha modificato l'art. 25 octies.1 del Decreto inserendovi il nuovo comma 2 bis, a mezzo del quale è stato introdotto tra le fattispecie presupposto di responsabilità dell'ente il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all'art. 512 bis c.p. (fattispecie da ultimo modificata dal D.L. 2 marzo 2024 n. 19).

Si riporta, di seguito, il testo delle disposizioni del Codice Penale richiamate dall'articolo 25-octies e dall'art. 25 octies.1 del D.lgs. n. 231/01 che si ritengono applicabili al contesto aziendale, unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Art. 648 c.p. – Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

Parte speciale

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- ✓ l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- ✓ la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- ✓ l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La fattispecie della ricettazione è posta al fine di evitare la proliferazione di altre fattispecie di reato. Il Legislatore vuole colpire la condotta di chi riceve, acquista od occulta denaro o beni di origine delittuosa, o comunque si intromette in operazioni del genere. In questo modo il Legislatore vuole evitare che il pregiudizio economico causato dal delitto presupposto si consolidi e che le indagini siano ostacolate dalla dispersione del denaro o dei beni di origine illecita al tempo stesso scoraggiando l'interesse dei terzi per le cose derivanti da reato. Quanto al soggetto attivo, il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La norma, quindi, esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui il denaro o i beni provengono. L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi o programmi di *know how*, mentre si divide riguardo gli immobili.

La disposizione con i termini di "acquisto" e "ricezione" vuole includere tutti gli atti mediante i quali l'autore del reato entra in possesso dei beni di provenienza illecita. L'occultamento implica l'attività necessaria alla sparizione del denaro o delle cose. Sotto il profilo oggettivo è altresì rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti. L'elemento soggettivo, cioè l'elemento psicologico dell'autore del reato, è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell'origine illecita, quale essa sia. Si discute se la ricettazione comprenda anche il semplice dubbio. Inoltre, l'art. 648 c.p. prevede il dolo specifico del fine di profitto ovvero l'intenzione dell'autore del reato di ottenere un profitto dalla propria condotta criminosa. La genericità del termine consente di comprendervi qualsiasi vantaggio (anche di natura politica o morale). L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Parte speciale

Come accennato, con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021 di attuazione della VI Direttiva Europea Antiriciclaggio, la presente fattispecie è stata sottoposta ad un significativo intervento di revisione, per mezzo del quale:

- a) per la prima volta, all'interno dell'ordinamento, è stata introdotta la punibilità delle condotte di ricettazione per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (nuovo comma 2; contestualmente, per ovvie ragioni di natura sistematica, si è provveduto ad aggiornare l'ultimo comma dell'articolo, sostituendo alla parola "delitto" la parola "reato");
- b) è stata introdotta un'aggravante per il caso in cui il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (nuovo comma 3);
- c) si è provveduto a riformulare la fattispecie nella sua ipotesi lieve (già prevista dal vecchio comma 2, oggi contenuta all'interno dell'attuale comma 4), prevedendo che i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da delitto vengano puniti con la pena della reclusione fino a sei anni della multa fino a 1000 euro, mentre i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da contravvenzione siano puniti con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 800 euro.

Quanto alle possibili condotte rilevanti anche ai fini del D.Lgs. n. 231/01, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo i controlli previsti dalle procedure aziendali (o non tenendone in considerazione i risultati), consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

Esempio: ECOM.BROKER acquista beni di provenienza illecita al fine di ottenere un prezzo più vantaggioso.

Art 648 bis c.p. – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Parte speciale

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648''.

La norma incriminatrice in commento ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o per meglio dire, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la *ratio* dell'articolo 648-bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma in esame punisce colui che sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

L'incriminazione del riciclaggio costituisce uno strumento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti fondamentali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della "*pulitura*", consistente nell'attività tesa a far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

La fattispecie del delitto di riciclaggio è un c.d. reato pluri-offensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, in certi casi, anche l'ordine pubblico ed economico.

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli e i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto. La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di

Parte speciale

provenienza delittuosa consiste nell'“occultamento” della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Anche la fattispecie di cui al presente articolo è stata interessata da modifiche significative in occasione dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) per quanto riguarda l'ipotesi di cui al comma 1, attraverso l'eliminazione delle parole “non colposo”, il legislatore ha esteso la portata sanzionatoria della norma, rendendo così punibili a titolo di riciclaggio anche le condotte di sostituzione di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- b) analogamente a quanto sopra rilevato per il delitto di ricettazione, con l'introduzione di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di riciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato, i dipendenti della Società compiano operazioni quali:

- a. *nel caso dei beni*, l'impiego degli stessi presso la Società (si pensi, ad es. alla ricezione di computer oggetto di furto che poi venga utilizzato o trasferito anche presso un'altra società del gruppo);
- b. *nel caso del denaro*, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società (si pensi, ad es. all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare beni o servizi nell'interesse della Società).

Esempio: ECOM.BROKER riceve consapevolmente denaro di provenienza illecita da parte di un cliente e lo utilizza per stipulare contratti assicurativi, ostacolandone così l'identificazione della provenienza e lucrando sulle relative provvigioni.

Art 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Parte speciale

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La fattispecie di reato in esame risponde ad una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648-ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648-bis c.p.). Pertanto, ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie⁴.

Infine, l'articolo 648-ter c.p. prevede una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale e una circostanza attenuante, applicabile ai casi di cui al quarto comma dell'art. 648 c.p. (ossia, nelle ipotesi lievi di ricettazione, per cui è previsto che i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da delitto vengano puniti con la pena della reclusione fino a sei anni della multa fino a 1000 euro, mentre i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da contravvenzione siano puniti con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 800 euro).

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e l'ordine economico.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art 648 c.p. (ricettazione) o all'art. 648-bis c.p. (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie

⁴ Occorre precisare che il termine “impiegare” deve essere inteso quale sinonimo di “usare comunque”, ossia di utilizzo a qualsiasi scopo. Tuttavia, considerando che il fine ultimo perseguito dalla norma in esame consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico, l'utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rileva, principalmente, come utilizzo a fini di profitto. Pertanto, l'espressione “attività economiche o finanziarie” va intesa come qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti.

Parte speciale

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, ecc.).

La nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta. In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto – in quanto, per esempio, all'esito della attività di controllo prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro sia transitato su un conto intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo - utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche mediante società di intermediazione.

Come le precedenti, anche la fattispecie di cui al presente articolo ha subito importanti modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021, sia sotto il profilo della estensione della portata sanzionatoria (anche delitti colposi) sia con riferimento alla previsione della punibilità per le condotte di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Esempio: ECOM.BROKER, consapevole della provenienza illecita di determinati flussi finanziari, li impiega per il perseguimento delle proprie attività.

Art. 648 ter.1 c.p. – Autoriciclaggio

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Parte speciale

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La norma punisce "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro i beni o le altre attività provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

La finalità della norma deve individuarsi nella volontà di congelare il provento criminoso in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la re-immissione nel circuito legale con conseguente lesione dell'ordine economico. La disponibilità di mezzi economici di provenienza illecita permette infatti all'autore del reato presupposto l'impiego o verso ulteriori attività illecite o in impieghi che pongono quest'ultimo in condizioni di privilegio rispetto ai competitori rispettosi delle regole, alterando per tal modo le regole della concorrenza e del mercato.

L'elencazione contenuta nella norma rimanda, oltre al denaro, a qualunque cespite mobile o immobile che abbia consistenza patrimoniale-economica e quindi sia dotato di un apprezzabile valore di scambio.

Le condotte punibili sono specificatamente individuate dal Legislatore e si sostanziano, nell'impiego, vale a dire in qualunque forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza illecita nel circuito economico-legale, e nella sostituzione/trasferimento di tali disponibilità *"in modo da concretamente ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*: l'impiego, la sostituzione e/o la trasformazione, in altri termini, devono essere posti in essere in modo da rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto dell'attività medesima.

La pena è aumentata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni o allorché i fatti siano stati commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

È prevista una speciale causa di non punibilità qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o godimento personale.

Parte speciale

Anche la fattispecie di autoriciclaggio, come le precedenti, è stata interessata da modifiche sostanziali in occasione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) così come già rilevato con riferimento al delitto di riciclaggio, anche in questo caso con l'eliminazione al comma 1 delle parole "*non colposo*" la portata sanzionatoria della norma è stata estesa a tutte le condotte di autoriciclaggio di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- b) analogamente a quanto sopra rilevato per le precedenti fattispecie, con l'inserimento di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di autoriciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- c) la disposizione di cui al precedente comma 2 – che stabiliva dei limiti edittali più contenuti (da uno a quattro anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa) per i casi in cui il denaro, i beni o l'utilità oggetto di autoriciclaggio provenissero dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore a cinque anni – è stata abrogata e sostituita dall'attuale comma 3: ad oggi, per i casi in cui l'autoriciclaggio abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti da delitti (sia di natura dolosa che colposa) puniti con la reclusione inferiore a cinque anni, si prevede soltanto che la pena di cui al comma 1 sia diminuita.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p. che estende la punibilità "*anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto*" (come detto, nell'ambito di tale disposizione la parola "*delitto*" è stata sostituita dalla parola "*reato*" ad opera dello stesso D.Lgs. n. 195/2021).

Esempio: ECOM.BROKER, avendo ottenuto un risparmio di imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione fiscale fraudolenta o infedele, impiega i proventi di tale reato nell'esercizio della propria attività.

Art. 512 bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".

Il reato in esame è stato introdotto all'interno dell'ordinamento italiano nel 1992, nell'ambito di un esteso intervento di riforma del sistema penale e di prevenzione che intendeva, all'epoca, rappresentare la risposta dello Stato agli episodi mafiosi di matrice stragista verificatisi nello stesso anno: all'indomani degli stessi fatti di sangue, infatti, a mezzo della L. 7 agosto 1992 n. 356 veniva convertito il D.L. 8 giugno 1992 n. 306 che, al comma 1 dell'art. 12 *quinquies*, introduceva proprio la presente fattispecie (poi confluita senza modificazioni all'interno dell'art. 512 *bis* c.p. in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 1 marzo 2018 n. 21). In questi termini, è agevole comprendere come, attraverso l'introduzione della presente fattispecie, il legislatore abbia voluto perseguire l'obiettivo primario di contrasto alla criminalità organizzata sanzionando il ricorso a una pratica assai diffusa nell'ambito dei gruppi criminali organizzati, ovverosia il trasferimento o l'intestazione fittizia (o, anche, fiduciaria) di beni e valori di ogni tipo a terzi soggetti interposti, prassi questa che rende molto più difficile accertare l'effettiva riconducibilità dei beni o valori traferiti in capo ai soggetti interponenti.

Quanto alla condotta sanzionata dal primo comma, la fattispecie è costruita come reato a forma libera, che viene integrato dalla realizzazione di una situazione di apparenza giuridica/formale circa la titolarità o la disponibilità di un bene, difforme da quella reale. In questi termini, la condotta di chi *"attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altre utilità"* è da intendersi, secondo la consolidata giurisprudenza, in modo estremamente ampio, tale da rinviare non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto o "meccanismo" idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene (cfr. Cass. Pen., sez. II, 14 luglio 2021, n. 38044).

A differenza che nei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto (ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio) è stato chiarito dalla giurisprudenza che, ai fini dell'accertamento del reato, non occorre un'indagine finalizzata ad accertare la provenienza illecita delle risorse intestate a terzi, posto che il delitto si ritiene integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni non provenienti da delitto (può accadere peraltro che, stante la clausola di riserva *"Salvo che il fatto costituisca più grave reato"*, le stesse condotte non vadano a integrare il reato in esame allorché l'intestazione fittizia di beni non rappresenti che un "tassello" di una più estesa manovra volta a trasferire o sostituire beni di provenienza delittuosa che, in tal senso, integri i più gravi reati di cui agli artt. 648 *bis* e seguenti, cfr. Cass. Pen., sez. II, 10 ottobre 2022 n. 38141).

Si tratta di un reato a dolo specifico, richiedendo la fattispecie che le condotte di interposizione vengano poste in essere per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o, alternativamente, per agevolare la commissione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che lo "scopo elusivo" che connota il dolo specifico prescinde dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del

Parte speciale

relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto dal fondato timore dell'inizio di esso, a prescindere da quello che potrebbe esserne l'esito: in altri termini, il delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio (cfr. Cass. Pen., sez. II, 6 maggio 2022 n. 18260).

Il secondo comma dell'art. 512 *bis* c.p., introdotto ad opera del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56), prevede che debba essere sanzionata a titolo di trasferimento fraudolento di valori anche la fittizia attribuzione ad altri della titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni; anche in questo caso si tratta di una fattispecie a dolo specifico, prevedendo la norma che la condotta è in tal senso sanzionabile allorché sia stata posta in essere *“al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia”*.

Esempio: ECOM.BROKER detiene su un conto corrente bancario intestato alla società somme di denaro fittiziamente costituenti provento della propria attività di *business* e in realtà conferite da una società terza e di provenienza illecita, allo scopo di agevolarne la sostituzione o il trasferimento da parte della stessa.

Art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.

Parte speciale

La fattispecie in esame – originariamente contenuta all'interno dell'art. 55 del D.lgs. n. 231/2007 e introdotta all'interno del codice penale dall'art. 4 comma 1 lett. a) del D.lgs. 21/2018 – in seguito alle ultime modifiche apportate dal D.lgs. 184/2021 è stata inserita, per mezzo dello stesso decreto, nel catalogo delle fattispecie presupposto della responsabilità da reato degli enti.

Anteriormente a tale ultima riforma, la fattispecie era volta a sanzionare le seguenti tipologie di condotte:

- ✓ l'indebita utilizzazione, da parte di un soggetto che non ne sia titolare, di carte di credito o pagamento o di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di contante, all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- ✓ la falsificazione o l'alterazione delle carte di credito o dei documenti elencati al punto precedente;
- ✓ il possesso, la cessione o l'acquisizione delle carte di credito o dei documenti sopraindicati, se di provenienza illecita, o di ordini di pagamento prodotti con essi.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 184/2021, la portata sanzionatoria della norma contenuta all'interno del primo periodo del primo comma è stata estesa, in via generale, a tutte le condotte di indebito utilizzo di ogni strumento di pagamento diverso dal contante, con lo scopo deliberato di sancire la penale illiceità di quelle condotte che interessino il denaro elettronico, la valuta virtuale o i pagamenti realizzati attraverso le nuove tecnologie (es. attraverso l'utilizzo di applicativi concepiti per apparecchiature portatili come gli *smartphone*, quali ad esempio "*Google Pay*", "*Apple Pay*" etc.).

Si tratta di un reato comune di natura istantanea, che si realizza nel momento in cui l'autore del reato, non essendo il titolare dello strumento di pagamento in questione (la carta di credito, oppure l'account dell'*home banking* etc.), pone in essere una condotta idonea ad effettuare una disposizione patrimoniale a mezzo dello stesso strumento.

La norma di cui al secondo comma dispone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché la confisca (anche per equivalente) del profitto o del prodotto del reato.

Esempio: ECOM.BROKER, trovandosi in possesso dei dati di pagamento di una carta di credito presentata da un cliente, utilizza gli stessi dati per operare indebite disposizioni di pagamento in favore di terzi.

Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un

Parte speciale

sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età".

Il delitto di cui all'art. 640-ter c.p., già inserito tra i reati di cui all'art. 24 del Decreto, costituisce fattispecie presupposto di responsabilità dell'ente sin dall'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. n. 231/2001, limitatamente, tuttavia, ai casi in cui la condotta costituente frode informatica sia commessa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea. Ad oggi, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/2021, ai sensi dell'art. 25-octies l'ente risponde altresì di responsabilità propria per condotte di frode informatica commesse nel suo interesse o vantaggio laddove il fatto produca trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti, anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Esempio: ECOM.BROKER si procura un ingiusto profitto con altrui danno intervenendo senza alcun diritto su dati e informazioni contenuti in un sistema informatico, producendo in tal modo il trasferimento di denaro a vantaggio della Società.

15.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio nonché di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

Attraverso un'analisi svolta sulle principali aree di attività di ECOM.BROKER, si possono individuare tre attività aziendali che possono essere strumentali alla commissione dei reati sopra elencati: l'intermediazione assicurativa, l'amministrazione e finanza, l'acquisto di beni e servizi.

1. ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Caratteristiche del processo

L'ambito di attività principale di ECOM.BROKER è quello dell'intermediazione assicurativa (con l'esclusione espressa dell'attività di riassicurazione, secondo quanto stabilito nell'atto costitutivo), attività questa ricompresa nel concetto di "distribuzione assicurativa" come definito all'art. 2, comma 1, lett. q) del Regolamento IVASS n. 40 del 2/08/2018 e ss.mm.ii.

Rischio potenziale

L'attività può divenire occasione della commissione delle fattispecie di reato sopra elencate dal momento che, nell'esercizio dei servizi di intermediazione, ECOM.BROKER potrebbe ricevere, anche in maniera sistematica, denaro di provenienza illecita:

- con l'intento di sostituire o trasferire il denaro di provenienza illecita, in modo tale da neutralizzare o comunque rendere più difficile l'identificazione della detta provenienza al fine di trarne profitto;
- con l'intento di impiegare il denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Più nel dettaglio, il rischio di riciclaggio nell'ambito assicurativo si annida in particolare nella distribuzione delle polizze vita che, per la loro natura ed il loro contenuto anche finanziario, possono prestarsi a condotte di sostituzione o trasferimento di denaro di provenienza illecita.

Reati configurabili

Riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Autoriciclaggio

2. ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Caratteristiche dell'attività

Tale attività consiste in un insieme di operazioni volte ad analizzare i flussi di cassa, a programmare i flussi finanziari, a valutare gli investimenti effettuati e la loro redditività, alla registrazione dei movimenti contabili, alla predisposizione della rendicontazione societaria preventiva e consuntiva (*budget* e il bilancio d'esercizio), a relazionare la direzione

Parte speciale

sull'andamento della gestione nel periodo considerato e alla gestione della fiscalità aziendale.

Rischio potenziale

Con specifico riferimento all'area amministrazione e finanza, esiste il rischio che le attività pertinenti alla gestione e contabilizzazione dei flussi finanziari, in specie di quelli derivanti dall'esercizio di attività di impresa tramite l'intermediazione assicurativa ovvero la gestione di strutture turistiche, vengano esercitate in maniera strumentale allo scopo di consentire riciclaggio, reimpiego e auto-riciclaggio di somme di provenienza delittuosa o, ancora, del trasferimento fraudolento di valori.

Con riguardo all'autoriciclaggio sussiste in particolare il rischio (invero, ad oggi, residuale in ragione dell'inserimento di alcuni reati tributari all'interno del Decreto) correlato alla possibile commissione dei reati tributari di cui al D.lgs. 74/2000. In tal senso, infatti, il reato di autoriciclaggio sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impieghi, sostituisca e/o trasferisca il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative: orbene, se la Società omettesse di versare l'Iva, superando la soglia prevista dal legislatore all'art. 10 ter del D.lgs. 74/2000, così conseguendo un profitto indebito da reimpiegare nell'esercizio della propria attività, potrebbe dover rispondere ai sensi del Decreto per l'autoriciclaggio dei proventi del reato tributario.

Ulteriormente, sussiste il rischio di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti in quanto la Società, trovandosi in possesso dei dati di pagamento di una carta di credito presentata da un cliente (ad esempio nell'ambito della gestione della struttura turistica), utilizzi gli stessi dati per operare indebite disposizioni di pagamento in favore di terzi.

Reati configurabili

Riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Autoriciclaggio

Trasferimento fraudolento di valori

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

3. ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI*Caratteristiche dell'attività*

Parte speciale

L'acquisto di beni e servizi consiste nelle attività di selezione dei fornitori, di conclusione del contratto di acquisto, e di pagamento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'azienda.

Rischio potenziale

Con riferimento all'attività di approvvigionamento di beni e servizi sussiste la possibilità che ECOM.BROKER acquisti consapevolmente beni di provenienza illecita e l'ulteriore possibilità che l'attività venga strumentalizzata allo scopo di sostituire o trasferire capitali di provenienza delittuosa oppure di agevolare il trasferimento fraudolento di valori per sfuggire all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

È inoltre ipotizzabile l'effettuazione di acquisti impiegando indebitamente strumenti di pagamenti diversi dai contanti.

Reati configurabili

Ricettazione

Riciclaggio

Trasferimento fraudolento di valori

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

4. ATTIVITA' DI CONDUZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE E BUSINESS CENTER*Caratteristiche dell'attività*

Per attività di conduzione di strutture turistiche e di *business center* si fa riferimento rispettivamente:

- 1) alla gestione di case vacanze/affittacamere ed erogazione dei relativi servizi e forniture connesse e/o necessarie;
- 2) alla erogazione di servizi di ufficio arredato a tempo.

A seguito di una modifica dello Statuto l'ente aveva inserito tra le attività rientranti nell'oggetto sociale anche quella sopra descritta. Tale modifica era stata dettata dalla prospettiva di adibire un immobile di proprietà a casa vacanze.

Allo stato, però, detta attività non viene esercitata da ECOM.BROKER, la quale ne ha concesso in locazione la gestione.

Nondimeno, si procede comunque ad una valutazione generale dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività in questione, nelle forme che seguono.

Rischio potenziale

L'attività può divenire occasione della commissione delle fattispecie di reato sopra elencate dal momento che nell'esercizio dei servizi di conduzione di strutture turistiche e di *business center*, ECOM.BROKER potrebbe ricevere beni o denaro di provenienza illecita;

- con l'intento di sostituire o trasferire il denaro di provenienza illecita, in modo tale da neutralizzare o comunque rendere più difficile l'identificazione della detta provenienza al fine di trarne profitto, ovvero agevolare il trasferimento fraudolento di valori;
- con l'intento di impiegare il denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie;

Ulteriormente, sussiste il rischio che nell'esercizio della presente attività la Società acquisisca i dati di pagamento di una carta di credito presentata da un cliente al fine di utilizzarli per operare indebite disposizioni di pagamento in favore di terzi.

Reati configurabili

Ricettazione

Riciclaggio

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Autoriciclaggio

Trasferimento fraudolento di valori

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

15.3 Regole di condotta e protocolli

Protocolli

Si riportano qui di seguito alcune indicazioni in grado di contenere il rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25 *octies* e 25 *octies*.1 del Decreto:

- improntare l'operato degli organi cui fa capo il potere di spesa ai principi di trasparenza e correttezza, in linea con le norme di legge e con il Codice Etico adottato dalla società. In particolare, con riferimento all'attività di intermediazione assicurativa, garantire che la stessa venga svolta in forma esclusiva da soggetti iscritti al RUI;

Parte speciale

- con riferimento all'attività di intermediazione assicurativa, provvedere all'incasso di premi o corrispettivi per l'attività resa solamente a fronte dell'emissione di polizze, quietanze e fatture che documentino l'operazione;
- canalizzare l'incasso dei premi su appositi conti correnti bancari, in linea con il principio di separazione patrimoniale sancito per gli intermediari finanziari dall'art. 117 del d.lgs. 209/2005;
- eseguire gli adempimenti della Procedura Antiriciclaggio adottata dalla società, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela (ramo vita) e di conservazione della documentazione raccolta nonché rispettare la soglia prevista dall'art. 49 D.lgs. 231/2007 per i pagamenti in denaro contante;
- per le fatture ricevute ed emesse dalla Società, è necessario verificare la corrispondenza delle stesse ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso la società, sia con riferimento all'effettiva esistenza della transazione, sia con riferimento all'esattezza degli importi quantificati all'interno dei documenti contabili;
- con riferimento all'attività di gestione delle strutture turistiche e/o di *business center*, predisporre adeguati controlli onde verificare che alle movimentazioni di denaro sui conti correnti corrispondano effettive prestazioni rese nell'ambito delle predette strutture;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge;
- garantire la massima collaborazione al Collegio dei Sindaci, alla Società di Revisione, all'Organismo di Vigilanza e alla Dirigenza, assicurando la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, nonché l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni;

Ulteriormente, è fatto divieto di:

- realizzare pagamenti senza l'indicazione di una causale espressa ed in mancanza di adeguata documentazione a supporto, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- impiegare risorse finanziarie in assenza di adeguata motivazione da parte del soggetto richiedente, da fornire anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione stessa;
- effettuare pagamenti ricorrendo indebitamente all'utilizzo di strumenti diversi dai contanti (carte di credito, valuta digitale, etc.) dei quali non si abbia la titolarità o in relazione ai quali manchi l'autorizzazione ad operare;

Parte speciale

- attribuire fittiziamente alla Società la titolarità di denaro, rapporti di conto corrente, beni mobili o immobili, partecipazioni societarie e/o strumenti finanziari di qualsivoglia natura.

16. REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

16.1 Premessa

L'art. 25 *duodecies* del Decreto include talune attività delittuose realizzate in materia di immigrazione.

Si riporta qui di seguito, con breve descrizione, il disposto dell'art. 22 comma 12 bis del D.lgs. 286/1998 che, sulla base della individuazione delle aree di rischio e delle attività aziendali in esse implicati, risulta di possibile realizzazione nell'ambito di ECOM.BROKER con particolare riferimento alla attività di conduzione di strutture turistiche.

Art. 22, comma 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, c.d. T.U. immigrazione - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

"12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale".

L'art. 25-*duodecies* del d.lgs. 231/2001 sanziona l'ente per "il delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286": tale comma, tuttavia, contiene solamente delle ipotesi aggravate del delitto di cui al precedente comma 12.

Affinché il delitto di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri che non siano in possesso di regolare permesso di soggiorno (o perché mai richiesto o perché scaduto, revocato o annullato) sia rilevante ai sensi del Decreto è necessario, quindi, che i lavoratori impiegati siano più di tre ovvero i lavoratori siano minori in età non lavorativa o, infine, siano sottoposti alle altre condizioni lavorative previste dall'art. 603 *bis* c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

16.2 Le attività aziendali dalle quali potrebbe scaturire la commissione dei reati in materia di immigrazione

Attraverso un'analisi svolta sulle principali aree di attività di ECOM.BROKER, si ritiene che l'unica attività aziendale che potrebbe essere strumentale alla commissione dei reati in oggetto è quella inerente alla conduzione di strutture turistiche e di *business center*.

1. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ATTIVITA' DI CONDUZIONE DI STRUTTURE TURISTICHE E BUSINESS CENTER

Caratteristiche delle attività

Nell'ambito della gestione delle risorse umane vengono svolte le operazioni di selezione e di assunzione del personale, nonché tutte quelle operazioni relative all'attività di gestione dei dipendenti all'interno dell'azienda.

Per attività di conduzione di strutture turistiche e di *business center* si fa riferimento rispettivamente:

- 1) alla gestione di case vacanze/affittacamere ed erogazione dei relativi servizi e forniture connesse e/o necessarie;
- 2) alla erogazione di servizi di ufficio arredato a tempo.

Rischio potenziale

Le attività possono divenire occasione della commissione della fattispecie di reato sopra descritta in quanto ECOM.BROKER, al fine di diminuire il costo della manodopera, potrebbe occupare lavoratori provenienti da paesi terzi soggiornanti illegalmente sul territorio nazionale, sfruttandone la manodopera e superando i limiti – in termini di numero di lavoratori, età e condizioni lavorative – stabiliti nel d.lgs. 286/1998, senza pertanto dichiarare l'avvenuta assunzione dei suddetti lavoratori.

Reati configurabili

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

16.3 Regole di condotta e protocolli

Protocolli

Si riportano qui di seguito alcune indicazioni in grado di contenere il rischio di commissione reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

Parte speciale

- Improntare l'operato della società in linea con i principi e valori espressi nel Codice etico;
- Evitare in ogni caso di ricorrere all'impiego di risorse umane in violazione delle norme di legge che regolano il rapporto di lavoro e della normativa che tutela i diritti fondamentali del lavoratore;
- Programmare ed effettuare attività di controllo volte ad accertare l'impiego di risorse in violazione della normativa vigente.

17. I REATI TRIBUTARI**17.1 Premessa**

Con il D.L. fiscale n. 124/2019, convertito con L. 157/2019, il Legislatore ha ritenuto di includere alcuni reati tributari previsti dal D.lgs. n. 74/2000 nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Più nello specifico, a seguito dell'introduzione nel Decreto dell'art. 25 *quinquiesdecies*, la responsabilità degli enti da reato è determinata dalla commissione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 ed 11 del D.lgs. 74/2000. Inoltre, a fronte dell'emanazione del D.lgs. 75 del 14 luglio 2020 – attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) – il Legislatore ha ampliato l'elenco dei reati tributari costituenti presupposto di responsabilità dell'ente prevedendo la responsabilità a carico dell'ente – a condizioni specifiche e ben determinate – con riferimento ai delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10 *quater* del D.lgs. n. 74/2000.

È sin d'ora opportuno precisare, tuttavia, che la responsabilità dell'Ente per i reati di cui agli artt. 4, 5, e 10 *quater* del D.lgs. n. 74/2000 è configurabile solo nel caso in cui le condotte criminose siano commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri *"connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore"* a dieci milioni di euro (così come risulta dalla modifica apportata dal D.lgs. 156/2022 al presente art. 25-*quinquiesdecies*).

Con riferimento all'ipotesi del tentativo, l'art. 2 del D.lgs. 75/2020, attraverso l'inserimento del comma 1 *bis* all'art. 6 del D.lgs. n. 74/2000 e con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) dello stesso decreto, aveva introdotto la punibilità a titolo di tentativo per gli stessi reati (altrimenti esclusa) per il caso in cui le condotte criminose fossero compiute pure nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Il D.lgs. 156/2022 è ulteriormente intervenuto sul punto riscrivendo il comma 1-*bis* dell'art. 6 nei seguenti termini: *"Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro*

Parte speciale

Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo".

Dunque,

- il precedente riferimento agli atti delittuosi *"compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea"* è oggi sostituito dalla necessità che dette attività siano poste *"in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea"*;
- si è provveduto a rendere più esplicita la portata della clausola di salvezza di cui al comma 1-bis (*"salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8"*), chiarendosi che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del D.lgs. 74/2000) la punibilità a titolo di tentativo opera unicamente *"fuori dei casi di concorso"* in detto reato, ovvero allorquando il (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l'emittente secondo le regole generali di cui agli artt. 110 ss. c.p.

È poi opportuno segnalare che, attraverso il D.lgs. 5 novembre 2024 n. 173 (rubricato *"Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali"*), il legislatore è intervenuto sulla disciplina tributaria di carattere sanzionatorio, operando un intervento compilativo di ricollocazione delle norme amministrative e penali: con il predetto decreto, infatti, le disposizioni sanzionatorie amministrative e penali già vigenti sono state accorpate in un unico testo di legge, mantenendone inalterati i contenuti; il previgente D.lgs. n. 74/2000, conseguentemente, è stato abrogato ma, per quanto disposto dall'art. 102 del D.lgs. n. 173/2024, la decorrenza degli effetti della nuova normativa sono posticipati alla data del 1° gennaio 2026.

Ciò premesso, si riporta nel paragrafo successivo il testo delle disposizioni sopra specificate unitamente ad un breve commento delle singole fattispecie.

Art. 2 D.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. *È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*
2. *Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

Parte speciale

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Si tratta della prima delle due fattispecie in cui il legislatore parla di “dichiarazione fraudolenta”, dovendosi intendere con tale locuzione la dichiarazione fiscale resa mendace dall'utilizzo di strumenti volti ad eludere i controlli dell'Amministrazione Finanziaria, rinvenendosi proprio nella componente fraudolenta il particolare disvalore delle fattispecie medesime.

Con il D.L. 124/2019 il legislatore ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto originariamente dal D.lgs. 74/2000, fissando come pena edittale quella della reclusione da quattro a otto anni. Allo stesso tempo, al comma 2-bis è stata introdotta un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi sia inferiore ad euro centomila. Peraltro, tale ipotesi costituisce una circostanza attenuante che, dunque, può essere oggetto di bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 69 c.p.

Per ciò che concerne la fattispecie di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74/2000, la componente di infedeltà è dovuta all'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, mentre la componente fraudolenta è idealmente scomponibile in due attività consequenziali: in una prima fase, il reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (i.e., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall'emittente (inesistenza soggettiva); conseguentemente, nell'indicazione in dichiarazione di dati mendaci confortati dall'utilizzo in contabilità dei predetti documenti falsi.

Come già detto in precedenza, tale fattispecie di reato si consuma anche a fronte dell'utilizzo di una fattura emessa da un soggetto che non sia quello che ha effettivamente eseguito la prestazione. È il fenomeno piuttosto diffuso delle fatture soggettivamente inesistenti, emesse da soggetti interposti in complessi meccanismi di frodi IVA.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di evadere le imposte sui redditi, predispone una dichiarazione fiscale fraudolenta registrando in contabilità spese per forniture mai effettivamente ricevute, utilizzando allo scopo fatture emesse da un fornitore connivente.

Art. 3 D.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

Parte speciale

- a) *l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*
- b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

È la seconda delle due fattispecie di dichiarazione fraudolenta, intendendosi come tale una dichiarazione non veritiera in ragione del ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Differentemente dal precedente reato, in questo caso la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione nella dichiarazione fiscale di elementi passivi fittizi, quanto nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A differenza poi di quella prevista al precedente art. 2 d.lgs. 74/2000, la fattispecie di cui al presente articolo è strutturata in maniera più "elastica", prevedendo modalità di evasione differenti e disparate purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a documenti falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti dotati di capacità decettiva.

Come per la precedente fattispecie, anche in questo caso si tratta di un reato proprio del contribuente e la punibilità è limitata ai soli casi in cui l'artificio sia potenzialmente in grado di eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria e si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione recante elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Va da ultimo considerato come l'ordinamento ritenga penalmente rilevante il reato di cui all'art. 3 soltanto al superamento simultaneo delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Anche in questo caso, il D.L. 124/2019 ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto originariamente dal D.Lgs. 74/2000, fissando come pena edittale quella della reclusione da tre a otto anni.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella propria dichiarazione annuale, compiendo operazioni simulate, elementi passivi fittizi.

Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro tre milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."

La fattispecie di dichiarazione infedele ha natura residuale rispetto alle due precedenti: come espressamente previsto nel primo comma, infatti, è possibile parlare di dichiarazione infedele soltanto in assenza di una componente fraudolenta della condotta volta ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti

Come per la precedente fattispecie, anche in questo caso si tratta di un reato proprio del contribuente. Anche in questo caso, inoltre, similmente a quanto previsto nell'art. 3, la punibilità della condotta è subordinata al simultaneo superamento delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella propria dichiarazione annuale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti e si realizzano congiuntamente le seguenti circostanze:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare

complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro tre milioni.

Tenuto conto della realtà societaria di ECOM.BROKER e dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini della rilevanza ex D.lgs. 231/2001 (condotte criminose commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro) si ritiene che il delitto in oggetto sia di remota applicazione.

Art. 5 D. Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione

“1. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.”

Si tratta di una fattispecie di natura omissiva: ad essere sanzionata è la condotta del contribuente che, essendovi obbligato e nell'intento specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti una delle dichiarazioni relative a tali imposte, ovvero non presenta la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando ciascuna delle imposte da versare sia superiore a 50.000 euro.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di evadere le imposte sui redditi, omette di presentare la dichiarazione annuale evadendo un'imposta di oltre cinquantamila euro.

Tenuto conto della realtà societaria di ECOM.BROKER e dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini della rilevanza ex D.lgs. 231/2001 (condotte criminose commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro) si ritiene che il delitto in oggetto sia di remota applicazione.

Art. 8 D.lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture per operazioni inesistenti

Parte speciale

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Quella disciplinata all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso Decreto: in tale ottica, può aversi una simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai corrisposta.

Anche per tale fattispecie di reato, il D.L. 124/19 ha previsto l'innalzamento del trattamento sanzionatorio - oggi, infatti, la pena edittale è della reclusione da quattro ad otto anni, con la previsione tuttavia, al comma 2-bis, di un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore ad euro centomila.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità. Il reato si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi, emette fatture aventi ad oggetto operazioni mai effettuate.

Art. 10 D.lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Si tratta di una fattispecie volta a tutelare beni strumentali rispetto all'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi: vi è infatti l'interesse del Fisco a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'an e del quantum dell'imposta. È un reato comune, sanzionato

Parte speciale

a titolo di dolo specifico richiedendosi l'intento deliberato di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione dell'imposta da parte di terzi. L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali che, per l'integrazione del reato, devono essere occultate o distrutte in tutto o in parte in maniera tale da impedire di poter ricostruire attraverso la consultazione delle stesse la ricostruzione dei redditi o il volume d'affari.

Anche per tale fattispecie, recentemente, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali: oggi la pena prevista è quella della reclusione da tre a sette anni.

Esempio: ECOM.BROKER, al fine di evadere le imposte sui redditi, occulta in parte le proprie scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione dei redditi.

Art. 10 *quater* D.Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

Il reato si configura quando la compensazione di crediti erariali, operazione di per sé lecita, venga operata utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. È necessario che l'imposta evasa sia superiore a 50.000 euro.

Esempio: ECOM.BROKER omette di versare all'Erario le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti superando la soglia pari ad euro cinquantamila.

Tenuto conto della realtà societaria di ECOM.BROKER e dei requisiti richiesti dalla normativa ai fini della rilevanza *ex* D.lgs. 231/2001 (condotte criminose commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro) si ritiene che il delitto in oggetto sia di remota applicazione.

Art. 11 D.lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a

Parte speciale

dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'art. 11 del D.lgs. n. 74/2000 contempla due diverse fattispecie tipiche, entrambe volte a tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco dai beni dell'obbligato.

La fattispecie di cui al comma 1 sanziona la condotta di colui che, destinatario di un'obbligazione tributaria, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su beni propri o altrui in maniera tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Detta condotta viene sanzionata a titolo di dolo specifico, richiedendosi che il soggetto attivo agisca nell'intento deliberato di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dell'imposta supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

L'art. 29 comma 4 del D. L. n. 78/2010 ha inserito, poi, al secondo comma dell'articolo 11 un'autonoma fattispecie, la cui condotta consiste nell'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi nell'ambito della procedura di transazione fiscale. Anche in questo caso si è in presenza di un reato punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi l'intento di ottenere per sé o per altri un pagamento solamente parziale dei tributi e dei relativi accessori effettivamente dovuti.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo degli elementi attivi inferiori agli effettivi ovvero degli elementi passivi fittizi per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dei predetti importi supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

Esempio: ECOM.BROKER, mediante una vendita simulata, sottrae beni alla procedura di riscossione coattiva delle imposte.

17.2 Le attività aziendali “sensibili” dalle quali potrebbe scaturire la commissione di uno più reati tributari

L’analisi svolta sulle diverse aree di attività di ECOM.BROKER ha individuato talune attività aziendali che possono essere strumentali alla commissione di illeciti tributari (cd. processi sensibili). Tali processi sono stati circoscritti ai seguenti:

1. ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE E FINANZA

Caratteristiche dell’attività

Tale attività consiste nell’insieme di operazioni volte ad analizzare i flussi di cassa, a programmare i flussi finanziari, a valutare gli investimenti effettuati e la loro redditività, alla registrazione dei movimenti contabili, alla predisposizione della rendicontazione societaria preventiva e consuntiva (*budget* e bilancio d’esercizio), a relazionare la direzione sull’andamento della gestione nel periodo considerato e alla gestione della fiscalità aziendale.

Rischio potenziale:

L’attività può essere occasione della commissione di diverse fattispecie di reati tributari, come detto, introdotti con l. 157/2019 e D. lgs. 75/2020 nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Il rischio potenziale è connesso alla possibile strumentalizzazione della tenuta e gestione della contabilità finalizzata all’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, rappresentando nelle scritture contabili una situazione inveritiera ovvero emettendo fatture aventi ad oggetto operazioni mai effettuate al fine di consentire a soggetti terzi l’evasione delle imposte sui redditi o, ancora, compiendo atti fraudolenti su beni propri o altrui in maniera tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Si precisa che il rischio predetto sussiste in ogni settore interessato dall’attività di amministrazione e finanza, ovverosia tanto quello dell’intermediazione assicurativa che quello della conduzione di strutture turistiche e *business center*.

Reati ipotizzabili

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Emissione di fatture per operazioni inesistenti

Parte speciale

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

2. ATTIVITÀ DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Caratteristiche dell'attività

L'acquisto di beni e servizi consiste nelle attività di selezione e valutazione dei fornitori, di conclusione del contratto di acquisto e di pagamento dei beni e servizi necessari al funzionamento dell'azienda.

Rischio potenziale

Esiste il rischio che, in occasione del processo di acquisto, la Società riceva ed annoti in contabilità fatture per prestazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti (es. frodi carosello), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Reati ipotizzabili

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

3. ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Caratteristiche dell'attività

Il processo di gestione delle risorse umane riguarda le operazioni di selezione e di assunzione del personale, nonché tutte quelle operazioni relative all'attività di gestione dei dipendenti all'interno dell'azienda (ivi compresa la gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza).

Rischio potenziale

Esiste il rischio che la Società contabilizzi in bilancio passività relative a spese di rappresentanza effettuate dal proprio personale ovvero relative a rimborsi spese, mai effettivamente sostenute, avvalendosi a tale scopo di fatture emesse a fronte di operazioni inesistenti.

Reati ipotizzabili

Parte speciale

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altra documentazione per operazioni inesistenti

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

17.3 Regole di condotta e protocolli

Al fine di prevenire la commissione dei reati tributari, i destinatari del Modello, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle “attività a rischio”, devono tener conto di quanto indicato nelle presenti regole di condotta, che vengono adottate in linea con la normativa vigente, con il codice etico e comportamentale e con i protocolli aziendali adottati.

In particolare, è richiesto ai destinatari:

- di conoscere e di rispettare quanto previsto in tutti i documenti di ECOM.BROKER, ivi compreso il presente Modello, le procedure, il sistema di procure e deleghe e il Codice Etico;
- di uniformarsi alle procedure previste dal Modello in merito al sistema amministrativo, contabile e finanziario.

Protocolli

Al fine di predisporre ulteriori documenti interni, integrare, o semplicemente confermare quanto previsto in quelli già esistenti, si riportano qui di seguito i protocolli in grado di contenere il rischio di commissione dei reati tributari:

- verifica di conformità di tutte le operazioni contabili ai principi di validità, verificabilità, congruità e coerenza;
- con riferimento a ciascuna operazione registrata, verifica della sussistenza di opportuna motivazione ed autorizzazione;
- corretta e tempestiva registrazione di ogni operazione/transazione nel sistema informatizzato di contabilità aziendale, secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili;
- archiviazione e conservazione della documentazione contabile e fiscale, cartacea e/o elettronica, eventualmente mediante l'utilizzo di sistemi informativi a supporto, in modo da garantire la tracciabilità dei dati e delle informazioni;
- rigoroso rispetto del principio di segregazione dei compiti, in maniera tale da garantire che un'operazione venga autorizzata da persona diversa da quella che la esegue, la contabilizza e la controlla;

Parte speciale

- implementazione di procedure che prevedono che le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla riunione del Consiglio d'Amministrazione chiamato a deliberare sull'approvazione del bilancio;
- implementazione di verifiche periodiche sulle scritture contabili;
- con riferimento alla individuazione dei fornitori, definizione dei criteri di valutazione delle offerte ricevute dagli stessi e formalizzazione delle valutazioni effettuate e delle decisioni prese;
- implementazione di verifiche volte ad accertare che il valore/prezzo dei beni o servizi acquistati sia in linea con quello di mercato;
- con riferimento ad ogni acquisto effettuato, puntuale verifica che i beni e i servizi ricevuti siano stati effettivamente prestati dal soggetto fornitore indicato in fattura;
- monitoraggio costante delle tempistiche da rispettare per le comunicazioni, denunce e adempimenti nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
- specifica definizione delle modalità e dei criteri per la determinazione delle imposte supportata da evidenze formali;
- riscontro della completezza e correttezza dei dati necessari al calcolo delle imposte, verificando la completezza e correttezza delle registrazioni contabili;
- predisposizione di un sistema di tracciabilità della documentazione prodotta nel corso dell'attività di determinazione delle imposte;
- puntuale tenuta e aggiornamento dei registri fiscali;
- implementazione di procedure volte ad assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla legislazione fiscale;
- completa e trasparente regolamentazione dell'attività di gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza;
- identificazione in maniera chiara dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo;
- previsione di specifica autorizzazione alla trasferta di un dipendente da parte di un adeguato livello gerarchico;
- individuazione di specifiche tipologie di spese rimborsabili e previsione di limiti da rispettare;
- implementazione di procedure che incentivino l'utilizzo di carte di credito aziendali;
- puntuale monitoraggio sui rimborsi/spese di valore eccessivo o ricorrente.

Parte speciale